



**REGIONE
PUGLIA**



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

FEASR 2014-2020

Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e Sottomisure/Operazioni comprese nel “Pacchetto Giovani”

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO**

**DAdG 248/2016 modificata con DAdG n.127/2017
e integrata con DAdG n. 147/2017 e n. 169/2017**

Testo integrato con modifiche, integrazioni e precisazioni

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	1
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI	8
4. OBIETTIVI DEL PACCHETTO GIOVANI (SOTTOMISURA 6.1, 6.4 3.1 E OPERAZIONE 4.1.B) E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020 12	
5. LOCALIZZAZIONE	13
6. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA SOTTOMISURA 6.1	13
7. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO.....	13
7.1. QUALIFICHE E COMPETENZE PROFESSIONALI.....	14
7.2. INSEDIAMENTO PER LA PRIMA VOLTA	15
8. MODALITÀ DI INSEDIAMENTO E PREMI PLURIMI.....	16
9. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA OGGETTO DI INSEDIAMENTO	17
10. PROCEDURA PER L’IMPLEMENTAZIONE NELL’E.I.P. DEI DATI STRUTTURALI DELL’AZIENDA OGGETTO DI INSEDIAMENTO	18
11. VOLUME E TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI.....	18
11.1. INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELL’OPERAZIONE 4.1.A.....	19
11.2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELLA SOTTOMISURA 6.4.....	27
11.3. INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELLA SOTTOMISURA 3.1	30
12. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, RAGIONEVOLEZZA E TRASPARENZA DELLA SPESA	30
13. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO.....	32
14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE	34
15. CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	38
15.1. CRITERI DI SELEZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.1.....	38
15.2. CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERAZIONE 4.1.B.....	39
15.3. CRITERI DI SELEZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.4.....	42
15.4. CRITERI DI SELEZIONE DELLA SOTTOMISURA 3.1.....	44
15.5. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE.....	45
16. VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	46
17. INVITO ALL’INSEDIAMENTO, SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI E TITOLI ABILITATIVI.....	47
18. COMUNICAZIONE DI AVVENUTO INSEDIAMENTO.....	48
19. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA.....	50
20. OBBLIGHI CORRELATI ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NELL’AMBITO DEL PACCHETTO GIOVANI.....	51

21. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP	51
22. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE.....	54
23. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUAZIONI DEI BENEFICI CONCESSI.....	56
24. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM).....	57
25. RICORSI E RIESAMI.....	58
26. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....	58
27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	58
28. DISPOSIZIONI GENERALI	59
29. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	61
30. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	61



REGIONE
PUGLIA



1. PREMESSA

Successivamente all'approvazione dell'Avviso sono intervenute delle modifiche al PSR Puglia 2014 – 2020 che interessano alcune Sottomisure/Operazioni inserite nel “Pacchetto Giovani”.

L'Allegato A dell'Avviso approvato con DAdG n. 248/2016, pubblicato nel BURP n.87/2016, è stato modificato con DAdG n. 335/2016 e con DAdG n. 127/2017 con la quale sono stati sostituiti i paragrafi 2 – 3 – 6 – 9 – 10 – 11 –12 - 13 – 14 - 15 – 16 - 17 – 18 – 20 – 21– 22– 23.

Con successiva DAdG n. 147/2017 sono state apportate integrazioni e modifiche anche ai paragrafi 7.2 – 10 – 15.3 – 15.5.

Si precisa che nell'ambito del presente Avviso il “Piano aziendale o Business Plan” è rappresentato dall'“Elaborato Informatico Progettuale (EIP)”.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il testo del paragrafo 2 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Normativa comunitaria

- **Regolamento (CE) n. 834/2007** del Consiglio del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- **Regolamento (CE) n. 110/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/01/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- **Regolamento (CE) n. 1242/2008** della Commissione del 08/12/2008 che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;
- **Regolamento (UE) n. 1151/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.



REGIONE
PUGLIA



(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»
- **Regolamento (UE) n. 251/2014** del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 639/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento (UE) n. 640/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Regolamento (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- **Regolamento (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto



REGIONE
PUGLIA



riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- **Regolamento (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) n. 907/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento (UE) n. 908/2014** della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento (UE) n. 1383/2015** della Commissione del 28/05/2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 2333/2015** della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Direttiva 75/268/CEE** del Consiglio del 28/04/1975 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- **Direttiva 75/273/CEE** del Consiglio del 28/04/1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE;
- **Direttiva 79/409/CEE** del Consiglio del 02/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva 84/167/CEE** del Consiglio del 28/02/1984 che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE e s.m.i.;
- **Direttiva 91/676/CEE** del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- **Direttiva 92/43/CEE** del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat";
- **Direttiva 98/34/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 22/06/1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;



REGIONE
PUGLIA



- **Direttiva 98/58/CE** del Consiglio del 20/07/1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- **Direttiva 2000/60/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- **Direttiva 2008/50/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- **Direttiva 2009/147/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici detta "Direttiva Uccelli";
- **Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

Normativa nazionale

- **Articolo 2135 Codice Civile** "Imprenditore agricolo";
- **Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- **Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006** con riferimento alla Regolarità contributiva;
- **Legge Nazionale n. 4 del 03/02/2011**. Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate;
- **Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003** "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- **Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004**, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- **Decreto Legislativo n. 102 del 27/05/2005** "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- **Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006** "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente o Codice dell'ambiente);



REGIONE
PUGLIA



- **Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010** “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n. 69”;
- **Decreto Legislativo n. 28 del 03/03/2011** “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013**, approvazione de “Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale”;
- **Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011** “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012** "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- **Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012** “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- **Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016** “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- **D.P.C.M. del 10/04/2013** “Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino meridionale”;
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010** “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
- **D.M. FER del 06/07/2012** sulle modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza non inferiore a 1 kW;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 04/03/2011** “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione”



REGIONE
PUGLIA



- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Salute del 22/01/2014** relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 08/05/2014** che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata” (SQNPI);
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513**, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162**, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180**, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420**, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922** “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Mipaaf n. 3536 del 8/2/2016** “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC”.

Normativa regionale

- **Legge Regionale n. 18 del 05/05/1999** “Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee”;
- **Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006** e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **Legge Regionale n. 2 del 26/02/2008** “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
- **Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012** “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- **Legge Regionale n. 40 del 10/12/2012** “Boschi didattici della Puglia”;
- **Legge Regionale n. 42 del 13/12/2013** “Disciplina dell’agriturismo”;
- **Regolamento Regionale 14 luglio 2008, n. 12** “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse”
- **Regolamento regionale del 10 febbraio 2010, n. 10** “Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192”;



REGIONE
PUGLIA



- **Legge Regionale del 24 settembre 2012, n. 25** “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 13 novembre 2012, n. 2275** che approva la “Banca dati regionale del potenziale di biomasse agricole”;
- **Regolamento Regionale del 30 novembre 2012, n. 29** Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009** “Piano di tutela delle acque della Regione Puglia - Articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Delibera di Giunta 4 agosto 2009, n. 1441)”
- **Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 534 del 26/03/2014**. Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”. Linea guida per il riconoscimento del requisito Volontario “Eticità”, istituito in conformità al Regolamento (CE) 1698/2005 e adeguato al Regolamento (UE) n.1305/2013;
- **D.G.R. 6 maggio 2015, n. 911** “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.
- **D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149** “DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica.
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 14 aprile 2015, n. 120** “Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e s.m.i;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 21 marzo 2016 n. 95** concernente “Legge n. 4 del 3/02/2011 -Disciplinare di Produzione Integrata - Regione Puglia - Anno 2016”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23** “Direttiva 2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”.



REGIONE
PUGLIA



- **Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione del 15 febbraio 2016, n. 49** di modifica ed integrazione alla Determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione n. 356/ALI del 30/08/2007;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione del 15 giugno 2016, n.191 "Approvazione dei criteri di selezione del PSR PUGLIA 2014 - 2020";
- Determinazione dell'Autorità di Gestione del 17 gennaio 2017, n. 1 che modifica i criteri di selezione stabiliti con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 191/2016, pubblicata nel BURP n. 12 del 26/01/2017.


Provvedimenti AGEA

- **Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014** "Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli";
- **Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014** "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";
- **Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015** – "Piano di Coltivazione";
- **Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015** - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016** Riforma PAC – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016** Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016** Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Il testo del paragrafo 3 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Agricoltore ai sensi dell'art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;



Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): Agricoltore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall'art.3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e, ai sensi dell'art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato da Agea conformante alla circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016;

Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;


Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art. 3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.;

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo;

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno;

Elaborato Informatico Progettuale (EIP): come definito all'art. 5 del Reg. (UE) n.807/2014, deve descrivere: la situazione di partenza dell'azienda agricola, riferita ai dati strutturali contenuti nel fascicolo aziendale validato al momento della presentazione della DdS e, per quanto attiene alle produzioni aziendali ed ai prezzi, a quelli unitari medi delle due annate agrarie precedenti la redazione dell'elaborato; le tappe essenziali (cronoprogramma), gli obiettivi per lo sviluppo dell'azienda, e i risultati attesi; il dettaglio delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo dell'azienda agricola. E' condizione per la presentazione dell' Elaborato Informatico Progettuale - EIP il possesso da



parte dell'azienda agricola nella situazione ante intervento, di una dimensione economica espressa in Produzione Standard (PS), non inferiore a 18.000,00 euro.

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici;

Giovane Agricoltore ai sensi dell'art. 2, co 1, lett. n), Reg. (UE) n. 1305/2013: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito **ICO**): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo);

Insediamiento in azienda di nuova costituzione: insediamento in un'azienda agricola proveniente da più produttori cedenti ovvero da più fascicoli aziendali che singolarmente non posseggono il requisito oggettivo minimo di accesso al premio (PST = € 18.000,00 per ciascun insediato);

Insediamiento in azienda preesistente: insediamento in un'azienda agricola proveniente da unico produttore cedente e che possiede il requisito oggettivo minimo di accesso (PST = € 18.000,00 per ciascun insediato), con riferimento al fascicolo aziendale dello stesso;

Organismo Pagatore (di seguito **OP**): i servizi e gli organismi di cui all'art. 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA;

Pacchetto Giovani: insieme di azioni in favore dei giovani che si insediano in agricoltura per la prima volta con il sostegno della Sottomisura 6.1.

Il pacchetto, oltre alla Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", comprende:



REGIONE
PUGLIA



- Operazione 4.1.B “Sostegno per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta con il sostegno della Misura 6.1”;
- Sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
- Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”;
- Nonché la richiesta di fruire di servizi di formazione e/o di consulenza aziendale, sostenuti nell’ambito delle:
- Sottomisura 1.1 “Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”,
- Sottomisura 2.1 “sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito di ciascuna Sottomisura/Operazione del Pacchetto Giovani;

Produzione Standard ai sensi dell’art. 5, co 1, Reg. (CE) n. 1242/2008 (di seguito **PS**): si intende il valore normale (situazione media della Regione Puglia) della produzione lorda di ciascuna attività produttiva vegetale e animale. Tale valore è espresso in Euro. La tabella con i valori delle PS Puglia è stata approvata con DAdG n. 330 del 24/10/2016 pubblicata nel B.U.R.P. n. 123 del 27/10/2016. Tale tabella è stata aggiornata con DAdG n. 35 del 23/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017 e nel portale psr.regione.puglia.it

Produzione Standard Totale (di seguito PST): si calcola moltiplicando la PS unitaria (delle colture e/o delle specie animali) per la rispettiva quantità (superficie interessata e/o capi di bestiame) e sommando tutti i valori ottenuti;

Progetto in filiera corta aziendale: progetto che prevede investimenti per la lavorazione/trasformazione delle produzioni aziendali. I prodotti oggetto di lavorazione/trasformazione devono provenire almeno per i 2/3 dall’azienda del soggetto richiedente il sostegno;

Superficie Agricola Totale(di seguito **SAT**):superficie complessivamente condotta in proprietà e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale;

Superficie Agricola Utilizzata (di seguito **SAU**): superficie aziendale destinata all'utilizzo agricolo.

Unità di Bestiame Adulto (di seguito UBA): Unità di misura della consistenza di un allevamento, che varia in funzione della specie animale e dell’età;

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito **VCM**):sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list;

Zone svantaggiate: zone caratterizzate da svantaggi e vincoli naturali che determinano una riduzione del rendimento economico-produttivo delle aziende agricole ivi presenti, come



REGIONE
PUGLIA



delimitate ai sensi delle specifiche Direttive comunitarie(Direttive CEE 273/75 e 167/84), disponibili nel sito psr.regione.puglia.it

4. OBIETTIVI DEL PACCHETTO GIOVANI (SOTTOMISURA 6.1, 6.4 3.1 E OPERAZIONE 4.1.B) E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020

L'attivazione della Sottomisura 6.1 è finalizzata a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura e l'adattamento strutturale della loro azienda per:

- sostenere l'accesso dell'imprenditoria giovanile in agricoltura anche al fine di creare imprese innovative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali;
- mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell'attività agricola;
- garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società.

La **Sottomisura 6.1** contribuisce direttamente alla FA-2B con l'ingresso di giovani qualificati nell'imprenditoria agricola funzionale ad un miglioramento delle aziende in cui si insediano e concorre direttamente al fabbisogno n. 11 "Progetti innovativi d'impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente formati e supportati nello start up".

Considerato che i giovani hanno la possibilità di accedere al Pacchetto Giovani e chiedere anche il sostegno di cui alla Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4, nonché alla Sottomisura 3.1 si riassumono le finalità delle sottomisure/operazione richiamate.

La finalità dell'**Operazione 4.1.B** è quella di migliorare la competitività e la sostenibilità dell'impresa dei giovani agricoltori che si insediano in agricoltura per la prima volta ai sensi della Sottomisura 6.1. L'Operazione 4.1.B risponde direttamente alla FA-2B e indirettamente alla FA-2A, alla FA-3A, alla FA-4B, alla FA-5A, alla FA-5B, alla FA-5C e alla FA-5D, e soddisfa direttamente il fabbisogno 11 e indirettamente i fabbisogni 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28.

La **Sottomisura 6.4** concorre al soddisfacimento direttamente della FA-2A e indirettamente della FA-6A; inoltre, la Sottomisura 6.4 concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali "Innovazione" e "Ambiente". Soddisfa direttamente il fabbisogno n. 9 "Processi di ammodernamento delle imprese agricole attraverso diversificazione prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento e diversificazione delle attività aziendali", nonché indirettamente il fabbisogno n. 31 "Sostenere azioni di sistema che valorizzino le risorse ed il capitale umano attraverso approcci a forte connotazione dimostrativa.

La **Sottomisura 3.1** risponde direttamente alla FA-3A e indirettamente alla FA-2A, e soddisfa direttamente i fabbisogni 12 e 15 e indirettamente i fabbisogni 8 e 9.



REGIONE
PUGLIA



5. LOCALIZZAZIONE

L'insediamento deve avvenire nell'ambito di un'azienda agricola ricadente nel territorio della Regione Puglia e gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 6.4 e dall'Operazione 4.1.B devono essere realizzati nel territorio della Regione della Puglia.

Gli interventi di cui alla Sottomisura 6.4 non sono finanziabili se realizzati nelle zone classificate come "Aree urbane e periurbane" (zone A) di cui alla classificazione riportata al paragrafo 2.2 del PSR 2014/2020.

Qualora l'azienda oggetto di insediamento ricade in due o più regioni, l'accesso al premio di primo insediamento è consentito se la maggior parte della SAT ricade in Puglia.

6. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA SOTTOMISURA 6.1

Il testo del paragrafo 6 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Le risorse attribuite a ciascuna sottomisura/operazione per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel **Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO** del PSR Puglia 2014-2020 (par. 10.3 *Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR*).

La dotazione finanziaria della Sottomisura 6.1 è pari a € **100.000.000,00** di cui € 60.500.000,00 di quota FEASR.

Sulla base della dotazione finanziaria sopra riportata e dell'esigenza di programmare la pubblicazione dei bandi nell'intero arco temporale di attuazione dell'operazione, di seguito si riporta la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso e la previsione di attivazione dei successivi Avvisi.

2016 (Euro)	2019 (Euro)
60.000.000,00	

7. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Giovani, come definiti all'art. 2 paragrafo 1 lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che abbiano **alla data di presentazione della DdS** i seguenti requisiti:

- età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti;
- possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali;
- insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero di titolare o contitolare dell'impresa agricola;
- assunzione per la prima volta della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola;

e si impegnano a:



REGIONE
PUGLIA



- presentare un piano aziendale (Business Plan) per lo sviluppo dell'attività agricola predisposto nel rispetto di quanto definito al successivo paragrafo 14;
- acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di concessione degli aiuti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, qualora non possedute al momento di presentazione della DdS;
- diventare "agricoltore in attività" entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- svolgere attività di impresa agricola per almeno cinque anni dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento.

Nel caso di insediamenti plurimi (fino ad un massimo di tre giovani), i giovani contitolari richiedenti il premio di primo insediamento devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti per l'insediamento in forma singola ed assumere gli stessi impegni.

Inoltre devono essere posseduti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- assenza di reati gravi in danno dello Stato e dalla UE;
- assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva, nel caso di richiesta nell'ambito del Pacchetto Giovani di un sostegno pubblico complessivo superiore a € 150.000,00.

7.1. QUALIFICHE E COMPETENZE PROFESSIONALI

Il requisito del possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali da parte del giovane è soddisfatto se, **alla data di presentazione della DdS,**

- ha esercitato per almeno tre anni attività agricola, in qualità di coadiuvante (nell'ambito della famiglia diretto coltivatrice) o dipendente (bracciante agricolo), comprovata dall'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali (estratto conto INPS) se previsto dalle vigenti normative;

oppure

- è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, diploma di laurea in Scienze Agrarie, diploma di laurea in Scienze Forestali, diploma di laurea in Veterinaria, diplomi universitari conseguibili presso le Facoltà Universitarie rilascianti i diplomi di laurea di cui sopra. Per diplomi di laurea si intendono quelli di durata superiore al triennio, antecedenti la riforma contenuta nel DM n.509/99, i Diplomi di Laurea specialistica o magistrale come da DM n.509/99 e DM n.270/2004, i Diplomi di Laurea triennali e di Laurea specialistica o magistrale come da DM n.509/99 e DM n.270/2004.

Qualora al momento della presentazione della DdS il richiedente non posseda adeguate qualifiche e competenze professionali come innanzi specificate è concesso, nel rispetto dell'art. 2 comma 3 del Reg.(UE)n. 807/2014, un periodo non superiore a 36 mesi per acquisirle mediante la partecipazione ad un corso di formazione di cui alla Sottomisura



REGIONE
PUGLIA



1.1 “Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” oppure mediante l’acquisizione di un titolo di studio tra quelli innanzi richiamati.

La modalità di acquisizione delle qualifiche e competenze professionali deve obbligatoriamente essere descritta nell’E.I.P.

Si specifica che per data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno si intende quella del provvedimento di concessione degli aiuti.

7.2. INSEDIAMENTO PER LA PRIMA VOLTA

Il testo del sottoparagrafo 7.2 dell’Allegato A dell’Avviso è stato integrato con DAdG n. 147/2017:

Per primo insediamento si intende l’assunzione **per la prima volta**, da parte di un giovane in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7, della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola.

Si precisa che per responsabilità civile si intende l’iscrizione dell’impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare, nel Registro delle Imprese Agricole (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente. Per responsabilità fiscale si intende la titolarità di partita IVA con codice di attività agricola (da parte del giovane in caso di impresa individuale o della società in caso di insediamento in forma associata).

L’insediamento deve avvenire successivamente al rilascio della DdS. Tuttavia, limitatamente al presente avviso, è consentita una retroattività della data di avvio dell’attività di impresa di 12 mesi rispetto alla data di rilascio della DdS, a condizione che al momento della presentazione della DdS il giovane non abbia compiuto 40 anni. Per data di avvio dell’attività di impresa agricola si considera quella riportata come “data inizio attività” nel certificato della CCIAA.

Non è considerato primo insediamento:

- l’insediamento da parte di un giovane che risulti precedentemente iscritto al registro delle imprese agricole presso la CCIAA in qualità di titolare/contitolare/socio di impresa agricola o in qualità di amministratore unico/componente del consiglio di amministrazione di una società di capitale avente come unico oggetto l’esercizio di attività agricola, fatto salvo quanto stabilito precedentemente in merito alla retroattività di 12 mesi;
- l’insediamento da parte di un giovane che ha già beneficiato di aiuti ai sensi del Reg.(UE) n. 1306/2013 e precedenti (sostegno nell’ambito del I Pilastro della PAC) indipendentemente dall’importo dell’aiuto percepito, fatto salvo quanto stabilito precedentemente in merito alla retroattività di 12 mesi;
- l’insediamento da parte di un giovane che risulti essere stato titolare di fascicolo aziendale con consistenza di terreni agricoli, situazione desumibile da eventuali “schede di validazione” consultabili nel portale SIAN fatto salvo quanto stabilito precedentemente in merito alla retroattività di 12 mesi;



REGIONE
PUGLIA



- l'insediamento di un giovane proprietario di fondi rustici acquistati dallo stesso con benefici fiscali che prevedono l'obbligo di conduzione fatto salvo quanto stabilito precedentemente in merito alla retroattività di 12 mesi;
- l'insediamento in un'azienda agricola condotta da un beneficiario di premio di primo insediamento ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 della Regione Puglia;
- il trasferimento di titolarità o contitolarità, anche per quota, di impresa tra coniugi, (in esecuzione della L. n. 76 del 20/05/2016 in tema di unioni civili, la dicitura coniuge è estesa anche al partner unito civilmente) indipendentemente dal fatto che il cedente abbia beneficiato di premio di primo insediamento.

8. MODALITÀ DI INSEDIAMENTO E PREMI PLURIMI

L'insediamento del giovane può avvenire come:

- titolare di impresa individuale;
- contitolare di società agricola di persone o socio di cooperativa agricola di conduzione;
- amministratore unico di società di capitale.

Nel caso di insediamento come ditta individuale o nell'ambito di una società di capitale può essere concesso un unico premio in favore del titolare della ditta individuale o dell'amministratore unico della società di capitale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Nel caso di insediamento nell'ambito di società di capitale, il richiedente premio deve esercitare il controllo efficace ed a lungo termine sulla persona giuridica (società di capitale) per le decisioni riguardanti la gestione, i benefici ed i rischi finanziari e deve detenere almeno il 51% del capitale sociale.

Nel caso di insediamento nell'ambito di società di persone o cooperativa agricola di conduzione possono essere concessi anche **premi plurimi**, nel limite massimo di tre, in favore dei giovani in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi. La concessione del premio è subordinata alla dimostrazione, da parte di ciascun richiedente, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l'insediamento come unico capo dell'azienda. Inoltre ciascun richiedente premio deve avere potere decisionale e controllo dell'azienda e, pertanto, deve assumere, nell'ambito della società, la responsabilità di amministratore in modo solidale ed illimitato e deve impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel piano aziendale. Il capitale sociale deve essere ripartito in parti uguali tra i soci richiedenti il premio di primo insediamento.

Le società di persone e le cooperative agricole di conduzione devono avere una compagine sociale costituita totalmente da giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni.

Per le società in accomandita semplice, il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto solo dai soci accomandatari.



REGIONE
PUGLIA



Nel caso di insediamento in società di capitale, con richiesta di un solo premio, il giovane che richiede il premio deve possedere la maggioranza del capitale sociale e la capacità decisionale assumendo la responsabilità di amministratore unico della società.

Tutte le società (di persone, di capitale e cooperative agricole di conduzione) devono avere come unico oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola per tutta la durata degli impegni e nella compagine sociale non possono rientrare giovani che hanno già beneficiato del premio di primo insediamento.

In tutti i casi il requisito di giovane, ovvero dell'età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti, e tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso devono essere posseduti **alla data di presentazione della DdS**.

9. CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA OGGETTO DI INSEDIAMENTO

Il testo del paragrafo 9 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

L'azienda oggetto di insediamento deve avere una PST:

- non inferiore ad € 18.000,00 (soglia minima);
- non superiore ad € 300.000,00 (soglia massima).

Tale condizione deve risultare dall'E.I.P. (situazione ex-ante) presentato a corredo della DdS.

Nel caso di premio plurimo, la soglia minima di accesso per l'insediamento nell'ambito della società sarà pari alla soglia minima (€ 18.000,00) moltiplicata per il numero dei richiedenti premio (fino ad un massimo di tre).

La soglia minima di produzione standard che costituisce condizione per l'accesso agli aiuti, dichiarata nella situazione ante dell'E.I.P., deve essere mantenuta anche nella situazione post intervento dell'E.I.P. e per tutta la durata degli impegni.

Le PS approvate con DAdG n. 330 del 24/10/2016 sono state modificate con DAdG n. 35 del 23/03/2017, pubblicata nel BURP n. 39 del 30/03/2017 e nel sito psr.regione.puglia.it

Per il calcolo della PST dell'azienda nella quale il giovane intende insediarsi si deve fare riferimento all'ordinamento colturale della stessa al momento della presentazione della DdS, come desumibile dal/i fascicolo/i aziendale/i del/i produttore/i cedente/i.

Il giovane che abbia già avviato l'attività di impresa agricola nei 12 mesi precedenti la presentazione della DdS, deve fare riferimento all'ordinamento colturale dell'azienda condotta al momento del rilascio della DdS, come desumibile dal proprio fascicolo aziendale.

Eventuali attività complementari (agrituristica, sociale, didattica, etc.) già espletate nell'azienda oggetto di insediamento, non concorrono alla determinazione della PST.

La situazione descritta nella sezione ante dell'E.I.P. costituisce "la situazione di partenza dell'azienda agricola", così come richiamata all'art. 5 del Reg. (UE) n. 807/2014.



REGIONE
PUGLIA



10. PROCEDURA PER L'IMPLEMENTAZIONE NELL'E.I.P. DEI DATI STRUTTURALI DELL'AZIENDA OGGETTO DI INSEDIAMENTO

Il testo del paragrafo 10 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017 ed integrato con DAdG n. 147/2017:

Il tecnico agricolo incaricato della redazione dell'E.I.P., prima di procedere alla compilazione on line dell'E.I.P., deve acquisire il/i CUA del/i produttore/i cedente/i per l'accesso ai fascicoli aziendali degli stessi, disponibili nel portale SIAN, dai quali devono essere derivate le superfici (particelle catastali) che il giovane intende utilizzare per l'insediamento.

La consistenza del parco macchine del/i produttore/i cedente/i potrà essere derivata dal/i fascicolo/i regionali UMA degli stessi.

Sarà consentito caricare manualmente, nella situazione strutturale ex ante dell'E.I.P., esclusivamente le particelle non presenti in alcun fascicolo aziendale esistente.

Nel caso di giovane che si è insediato nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della DdS, il tecnico agricolo deve fare preliminarmente riferimento al fascicolo aziendale già costituito dal richiedente.

Nel caso di subentro familiare non è consentito il frazionamento dell'azienda preesistente e, in particolare, non è consentito lo scarico parziale delle particelle che nel fascicolo aziendale del familiare cedente o della società agricola costituita esclusivamente da familiari cedenti (genitori) sono condotte in proprietà.

Inoltre, per il rispetto di tale condizione è di riferimento il fascicolo aziendale del familiare cedente che ha originato la "domanda unica" 2017 che, pertanto, non deve essere oggetto di variazioni in diminuzione della superficie condotta in proprietà.

Per subentro familiare si intende il trasferimento della titolarità dell'azienda, al fine del primo insediamento, tra parenti in linea retta di primo grado ovvero tra genitore e figlio/a.

In tutti i casi non è consentito l'insediamento in azienda condotta dal proprio coniuge (in esecuzione della L. n. 76 del 20/05/2016 in tema di unioni civili, la dicitura coniuge è estesa anche al partner unito civilmente) in qualità di titolare o contitolare e conseguentemente accedere al fascicolo aziendale.

La PST dell'azienda oggetto di insediamento sarà calcolata automaticamente dal sistema informatico e farà riferimento alla superficie delle colture riportate nel "piano di coltivazione" del fascicolo aziendale del/i produttore/i cedente/i.

11. VOLUME E TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Il testo del paragrafo 11 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:



REGIONE
PUGLIA



Il **limite minimo** del volume degli investimenti richiesti è di **€ 30.000,00** sia per l'Operazione 4.1.B che per la Sottomisura 6.4. Nel caso di insediamenti plurimi tale limite si intende per ogni giovane richiedente il premio.

Il **limite massimo** del volume degli investimenti richiesti è di **€ 1.000.000,00** per la Operazione 4.1.B e di **€ 400.000,00** per la Sottomisura 6.4.

Gli investimenti materiali ed immateriali ammissibili a finanziamento ai sensi della Operazione 4.1.B sono indicati al paragrafo 8.2.4.3.2.5 "Costi ammissibili" del PSR 2014/2020, quelli relativi alla Sottomisura 6.4 al paragrafo 8.2.6.3.2.5 e quelli relativi alla Sottomisura 3.1 al paragrafo 8.2.3.3.1.5.

11.1. INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELL'OPERAZIONE 4.1.B

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli artt. n. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e dagli artt. n. 45 e 46 del Reg. (UE) n.1305/2013 del 17/12/2013.

Per tutti i comparti produttivi gli investimenti fissi sono ammissibili agli aiuti se la loro ubicazione ricade su superfici condotte in proprietà e in affitto, mentre gli investimenti mobili sono ammissibili agli aiuti se le superfici che giustificano il loro acquisto sono condotte in proprietà e in affitto.

In entrambi i casi (investimenti fissi e mobili) per le superfici condotte in affitto, il contratto dovrà avere una durata di almeno dieci anni a partire dalla data di **insediamento**.

Solo nel caso di conduzione di beni (terreni, fabbricati, etc.) sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è valido quale titolo di possesso l'assegnazione a titolo gratuito (comodato) da parte del soggetto preposto in base a quanto disposto dalla Legge 109 del 07 marzo 1996 (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC).

Per i terreni non condotti in proprietà è necessaria l'autorizzazione scritta del proprietario/nudo proprietario/autorità assegnante ad eseguire gli interventi proposti, nonché a presentare la DdS ed a percepire i relativi aiuti.

Per il **comparto zootecnico** l'ammissione a finanziamento degli investimenti proposti nel comparto è condizionata alla dimostrazione nella situazione post interventi dell'EIP che il fabbisogno alimentare annuo dell'allevamento aziendale, espresso in UF, sia soddisfatto per almeno il 25% da prodotti aziendali.

In particolare sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:

1. costruzione ex-novo, ampliamento e ammodernamento di fabbricati ad uso produttivo e/o agricolo da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici e per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale. In linea generale tali fabbricati devono essere ubicati in zona tipizzata agricola nel piano urbanistico generale comunale o nello strumento urbanistico vigente;



REGIONE
PUGLIA



2. acquisto di macchinari nuovi e attrezzature , compresi i programmi informatici, che favoriscono:
 - a. l'aumento della produttività;
 - b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
 - c. la riduzione del consumo energetico;
 - d. il miglioramento dell'efficienza e/o la riduzione delle quantità nell'uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
 - e. la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.

Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato.

Nel caso di produzione di energia da biomasse, sono ammissibili gli investimenti che utilizzano esclusivamente sottoprodotti dell'azienda o di altre aziende locali (con esclusione delle colture agricole dedicate, come definite nel D.M. FER del 6.7.2012 Tabella 1-B Elenco dei prodotti di cui all'art. 8, comma 6, lettera b).

Inoltre, ai sensi della lett. u) paragrafo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020, la produzione di energia da fonti rinnovabili è soggetta alle seguenti limitazioni:

- nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
- ai fini di quanto previsto dall'art. 13(c) del Reg. (UE) n. 807/2014, gli standard minimi di efficienza sono quelli previsti dal DPR 74/2013;
- la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

L'acquisto può essere effettuato anche con *leasing* con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di *leasing*, come il margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di assicurazione, non sono ammissibili);

3. realizzazione di strutture aziendali di stoccaggio biomasse, nel caso di presenza e/o nuova realizzazione in azienda di impianti per la produzione di energia da biomasse;
4. realizzazione di interventi sugli edifici rurali produttivi agricoli esistenti, per migliorare l'efficienza energetica;
5. realizzazione di nuovi impianti specializzati di colture arboree o assimilabili, a ciclo produttivo poliennale (non inferiore a 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo) - con utilizzo di piantine e materiale di propagazione certificato dal punto di vista fitosanitario in relazione a tutte le norme fitosanitarie vigenti, compreso il rinfittimento di oliveti a sesto di impianto tradizionale.


Allo scopo di garantire produzioni di qualità e competitive, gli impianti arborei o assimilabili devono essere realizzati in irriguo, ad eccezione delle specie che - per proprie



REGIONE
PUGLIA



- caratteristiche agronomiche e/o per bassa densità di impianto—consentono produzioni di qualità anche coltivate in asciutto;
6. ammodernamento degli impianti irrigui aziendali esistenti con impianti innovativi che favoriscono il miglioramento dell'efficienza irrigua e l'ottimizzazione dell'uso della risorsa irrigua a condizione che venga rispettato quanto specificatamente stabilito nel presente paragrafo rispettivamente per i corpi idrici quantitativamente buoni o non buoni;
 7. realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi aventi un indice di efficienza irrigua non inferiore all'85% (come riportati nella Tab.1 Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua del presente paragrafo). Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in caso di utilizzo di corpi idrici quantitativamente buoni e qualora venga acquisita una valutazione ambientale, approvata dall'Autorità competente, atta a dimostrare che l'investimento aziendale o di un gruppo di aziende contermini non avrà un impatto negativo sull'ambiente;
 8. realizzazione di nuovi impianti irrigui aziendali innovativi con indice di efficienza irrigua non inferiore all'80% (come riportate nella tab.1 "Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua")che utilizzano esclusivamente acque reflue affinate;
 9. ammodernamento di reti distributive primarie che consentono un risparmio e un miglioramento dell'efficienza del sistema di distribuzione;
 10. realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana, di dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità aziendale/interaziendale di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di limitare l'emungimento;
 11. realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di acqua piovana (cisterne, vasconi, etc.) al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi di scarsità e di limitare l'emungimento e ridurre la pressione sulle acque di falda;
 12. acquisto terreni agricoli, per un importo non superiore al 10% della spesa totale ammissibile per gli altri interventi proposti in progetto, al netto delle spese generali;
 13. realizzazione/ammodernamento di strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli aziendali;
 14. acquisto di impianti, compreso macchine e attrezzature, innovativi per la lavorazione/trasformazione di prodotti in filiera corta;
 15. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell'Unione secondo quanto previsto all'art. 17 c. 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia investimenti finalizzati al rispetto di requisiti di nuova introduzione, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;
 16. spese generali di cui all'art. 45, par. 2, lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, se collegate alle voci di spesa suddette, tra cui:
 - onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
 - spese per garanzie fideiussorie.



Nel caso di investimenti mobili (macchine e attrezzature) e di ammodernamento di reti irrigue di distribuzione, il limite massimo delle spese generali è ridotto al 6% della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.

In merito alla coerenza e alla demarcazione con le OCM per le tipologie di investimento ed i costi ammissibili si rimanda a quanto specificatamente stabilito al paragrafo “Demarcazione tra PSR e OCM per settore” del capitolo 14. “Informazione sulla complementarità” del PSR Puglia 2014-2020.

Nel caso di investimenti nel settore apistico, sono esclusi gli interventi finanziati dal Programma Apistico Nazionale per il triennio 2014/2016, Reg. (UE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006 “Programma finalizzato al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura”.

Per gli investimenti ricadenti all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Siti di Importanza Regionale (SIR), l'ammissibilità degli investimenti è vincolata:

- alla compatibilità con le Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5/7/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
- alla redazione di uno studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Dir. 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. n.56/00- art.15 bis).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24 luglio 1997 “Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”, essi devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nel caso il progetto comprende **interventi relativi a impianti di irrigazione**, ai sensi dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno;
2. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone per motivi inerenti la quantità d’acqua, l’ammodernamento di impianti irrigui preesistenti è ammissibile qualora l’investimento consenta un determinato risparmio idrico potenziale minimo, variabile in funzione della tipologia di impianto su cui si effettua l’ammodernamento.

In base ad una valutazione *ex-ante*, il risparmio idrico potenziale minimodovrà essere almeno pari al:

- a) 5% nel caso di miglioramento di un impianto irriguo di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);
- b) 25% nel caso di riconversione di un impianto irriguo a scorrimento in un impianto di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione);



REGIONE
PUGLIA



- c) 20% nel caso di riconversione di impianti irrigui diversi da quelli di cui ai trattini precedenti.
3. nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'ammodernamento di impianti irrigui preesistenti è ammissibile qualora:
- a) l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; e
 - b) in caso d'investimento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'investimento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Con riferimento ai metodi irrigui praticati e all'efficienza irrigua degli stessi è stata predisposta la seguente tabella n.1 – “Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua” che riporta la codifica dei diversi metodi irrigui praticabili con i relativi indici di efficienza irrigua, espressi in percentuale, aggregati nelle tre macrotipologie di sistemi di irrigazione (scorrimento, altri sistemi irrigui, microirrigazione).

Inoltre per determinare il risparmio idrico potenziale conseguibile per effetto dell'ammodernamento degli impianti irrigui esistenti è stata predisposta la seguente **tabella n.2** – “Risparmio idrico potenziale realizzabile per effetto dell'ammodernamento degli impianti irrigui” che riporta, con riferimento al metodo irriguo praticato ante intervento, gli effetti prodotti dall'introduzione di un nuovo metodo irriguo in termini di percentuale di risparmio idrico potenziale.



**REGIONE
PUGLIA**



Tabella n. 1

Tipologia dei metodi irrigui con relativi indici di efficienza irrigua			
Sistemi di irrigazione	Codice metodo irriguo	Metodo irriguo	Indice di efficienza irrigua (%)
Scorrimento	01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10
	02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento	10
	03	Infiltrazione laterale a solchi	10
Altri sistemi irrigui	04	Manichetta forata ad alta pressione	20
	05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40
	06	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (\leq 3,5 atmosfere)	60
	07	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60
	08	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione * di portata > 5% per impianti a goccia e > 10% per impianti a spruzzo, o di età > a 10 anni	60
	09	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65
	10	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata \leq 10%	70
Microirrigazione	11	Rotolone con irrigatore a cannone dotato di manometro sulla macchina e sugli irrigatori, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	80
	12	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata \leq 10%	80
	13	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sugli irrigatori, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85
	14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressione < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85
	15	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressione < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90
	16	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata \leq 5%	90
	17	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione* della portata \leq 5%	90

* Il coefficiente di variazione della portata deve risultare da dati dichiarati dal costruttore

Tabella n. 2

RISPARMIO IDRICO POTENZIALE REALIZZABILE PER EFFETTO DELL'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI																				
		Codice metodo irriguo da intervento	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
Risparmio idrico potenziale minimo da conseguire per effetto degli interventi	Codice metodo irriguo preesistente	Indice di efficienza irrigua	10%	10%	10%	20%	40%	60%	60%	60%	65%	70%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	
Scorrimento	25%	01	10%				50,0%	75,0%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	85,7%	87,5%	87,5%	88,2%	88,2%	88,9%	88,9%	88,9%
		02	10%				50,0%	75,0%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	85,7%	87,5%	87,5%	88,2%	88,2%	88,9%	88,9%	88,9%
		03	10%				50,0%	75,0%	83,3%	83,3%	83,3%	83,3%	85,7%	87,5%	87,5%	88,2%	88,2%	88,9%	88,9%	88,9%
Altri sistemi irrigui	20%	04	20%				50,0%	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%	71,4%	75,0%	75,0%	76,5%	76,5%	77,8%	77,8%	77,8%	
		05	40%					33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	42,9%	50,0%	50,0%	52,9%	52,9%	55,6%	55,6%	55,6%	
		06	60%											25,0%	25,0%	29,4%	29,4%	33,3%	33,3%	33,3%
		07	60%											25,0%	25,0%	29,4%	29,4%	33,3%	33,3%	33,3%
		08	60%											25,0%	25,0%	29,4%	29,4%	33,3%	33,3%	33,3%
		09	65%													23,5%	23,5%	27,8%	27,8%	27,8%
		10	70%															22,2%	22,2%	22,2%
Microirrigazione	5%	11	80%												5,9%	5,9%	11,1%	11,1%	11,1%	
		12	80%												5,9%	5,9%	11,1%	11,1%	11,1%	
		13	85%														5,6%	5,6%	5,6%	
		14	85%														5,6%	5,6%	5,6%	
		15	90%																	
		16	90%																	
		17	90%																	

In merito alla Tabella n. 2 si precisa che:

- per il calcolo del Risparmio Idrico Potenziale è stata applicata la seguente formula:
$$[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto pre-esistente}) \times 100 / (\% \text{ di efficienza dell'impianto ammodernato})] / 100;$$
- le celle oscurate riguardano interventi di ammodernamento di impianti irrigui che non consentono il raggiungimento del risparmio idrico potenziale minimo stabilito e di conseguenza non ammissibili agli aiuti;
- le celle in bianco riguardano interventi di ammodernamento di impianti irrigui ammissibili agli aiuti in quanto conseguono il risparmio idrico potenziale minimo stabilito. In ciascuna di tali celle è riportata la percentuale di risparmio idrico potenziale conseguibile.

Nessuna delle condizioni di cui all'art. 46, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale.

Interventi che comportano un **aumento della superficie irrigata** sono ammissibili a condizione che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico di riferimento territoriale, lo stato non sia ritenuto meno di "buono" per motivi inerenti la quantità di acqua; questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle Autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al c. 6 dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013 dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale approvata dall'Autorità competente dimostri che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente.

Nella fase di implementazione dell'EIP, con riferimento alle particelle catastali sulle quali è ubicata la fonte irrigua aziendale (pozzo aziendale/interaziendale, pozzo pubblico) sarà possibile individuare il corpo idrico da cui deriva la fonte irrigua in condizioni buone o non buone per motivi inerenti la quantità d'acqua, sulla base della classificazione dei corpi idrici, approvata con D.G.R. n. 2430 del 30/12/2015 e disponibile nella sezione Risorse Idriche nel sito www.sit.puglia.it.

Nel caso l'azienda oggetto di insediamento comprenda superficie ricadente anche in altre Regioni, l'ammissibilità a finanziamento ai sensi del presente Avviso, è consentita:

1. per gli investimenti fissi, compresi gli impianti irrigui e per l'acquisto di terreni, se gli interventi ricadono nel territorio della Regione Puglia;
2. per gli investimenti mobili (macchine e attrezzature), se saranno rispettate le seguenti condizioni:
 - 2.1 nel caso di macchine motrici ed attrezzature ad utilizzo polivalente (per es. trattore, attrezzature per la lavorazione del terreno, per la concimazione, per la difesa fitosanitaria, ecc.), se la SAU ricade prevalentemente nel territorio della Regione Puglia;
 - 2.2 nel caso di macchine motrici ed attrezzature ad utilizzo specifico (vendemmiatrice, mietitrebbiatrice, scuotitore, ecc.), se la SAU della coltura interessata ricade prevalentemente nel territorio della Regione Puglia."

In linea generale **non sono ammissibili agli aiuti le seguenti categorie di spese:**

- acquisto e messa a dimora di piante annuali;

- acquisto e messa a dimora di piante poliennali che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (piante con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo);
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di impianti, macchine e attrezzature usate;
- realizzazione/ammodernamento di fabbricati per uso abitativo ed acquisto dei relativi arredi;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- realizzazione di coperture con l'utilizzo di materie plastiche;
- i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono rispettare quanto stabilito all'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo);
- interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la mera sostituzione di un bene con un altro bene che rispetto a questo non possiede superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi di uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le sostituzioni di piante arboree a fine ciclo;
- interventi sovvenzionati dal Reg. (UE) n.1308/2013;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- IVA.

11.2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELLA SOTTOMISURA 6.4

La sottomisura non si applica nelle zone classificate come "Aree urbane e periurbane" (zone A)

Le tipologie di intervento e i costi ammissibili sono stabiliti dal par. 8.2.6.3.2.5 della scheda di Sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014- 2020, in conformità alle norme stabilite dagli artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n.1303/2013 e dagli artt. 45 e 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutti gli investimenti di cui sopra devono essere realizzati in contesto aziendale e finalizzati all'avvio e/o sviluppo delle attività extra-agricole.

Sono ammissibili al sostegno le voci di spesa inerenti investimenti materiali e immateriali funzionali:

- alla fornitura di ospitalità agrituristica secondo le disposizioni normative vigenti;
- alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare, a vantaggio delle fasce deboli della popolazione;
- all'offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione;
- alla produzione di energia da biomasse quali residui colturali e dell'attività zootecnica, legno di risulta della gestione del bosco, sottoprodotti dell'industria agroalimentare, con esclusione delle colture agricole dedicate, purché limitati ad una potenza di 1MW.

Nello specifico, sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per le seguenti spese:

Investimenti per la fornitura di ospitalità agrituristica

- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti nel limite consentito dalla Legge regionale n. 42/2013 (massimo 20% della volumetria esistente da

utilizzare/utilizzabile per l'attività agrituristica) – e acquisto di attrezzature per la fornitura di ospitalità agrituristica attraverso l'utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese;

- realizzazione di strutture accessorie funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica autorizzata ai sensi della Legge regionale n. 42/2013.

Investimenti per la fornitura di servizi educativi e didattici

- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti - e acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi educativi e didattici, nonché acquisto di arredi e di attrezzatura informatica;

Investimenti per la fornitura di servizi socio-sanitari

- ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti– e acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi socio-sanitari, nonché l'acquisto di arredi e di attrezzatura informatica.

In tutti i casi i modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi e i lavori edili di ammodernamento/ampliamenti nei limiti consentiti dei fabbricati esistenti devono essere realizzati attraverso l'utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del paesaggio rurale pugliese previste dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune di riferimento, dal Piano di Gestione delle Aree Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Investimenti per la produzione di energia da biomassa

- realizzazione di nuovi impianti e acquisto di attrezzature per la produzione di energia da biomassa, limitati ad una potenza di 1 MW. I suddetti interventi dovranno essere attuati a bilancio ambientale nullo o positivo e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

I suddetti impianti devono essere progettati in funzione dell'esclusivo utilizzo di risorse naturali rinnovabili quali:

- residui dell'attività zootecnica;
- sottoprodotti dell'industria agroalimentare;
- residui colturali e legno di risulta della gestione del bosco come riportato nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero:
 - a. materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - b. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
 - c. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
 - d. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
 - e. sansa di oliva disoleata, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto;

f. liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale.

Non è consentito l'uso di materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate.

Il richiedente deve dimostrare l'effettiva disponibilità del quantitativo totale annuo delle biomasse necessario ad assicurare il corretto funzionamento a regime dell'impianto, attraverso la predisposizione e la presentazione di un Piano di Approvvigionamento delle biomasse, atto a dimostrare che almeno il 50% della biomassa necessaria al corretto funzionamento a regime dell'impianto deve provenire da "filiera corta", ossia da luoghi di produzione/origine ubicati all'interno di un raggio di 70 km dall'impianto di utilizzazione.

Ai sensi del Reg. (UE) n. 807/2014 art. 13 lettera c) gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia saranno realizzati nel rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica a livello nazionale; inoltre ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale; tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell'art. 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. (UE)n. 1305/2013, sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento, tra cui:

- compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e consulenti;
- costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la presentazione della Domanda di Pagamento dell'anticipo.

L'eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e nel provvedimento di concessione degli aiuti.

In generale non sono ammissibili al sostegno di cui alla presente sottomisura:

- a. gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale (attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;

- b. l'acquisto di beni e di materiale usato;
- c. gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno;
- d. gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola.

11.3. INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI AI SENSI DELLA SOTTOMISURA 3.1

Sono ammissibili all'aiuto le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili come singoli da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati di seguito elencate:

- costi di prima iscrizione per il primo anno;
- costi per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione, dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione o dal piano di autocontrollo, nonché quelli degli standard di sostenibilità necessari per l'adesione ai Regimi di Qualità e previsti nei disciplinari di produzione.

I beneficiari possono essere sostenuti per un massimo di cinque anni consecutivi a partire dalla data di adesione.

Le spese ammesse corrispondono all'ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai regimi di qualità e relativi ai costi d'iscrizione e al costo annuo corrisposto all'Ente terzo di controllo compresi i costi delle analisi.

Sono escluse le spese derivanti dal versamento della quota associativa alle associazioni di agricoltori e altri costi non strettamente correlati al sistema di controllo e al sistema di qualità.

12. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, RAGIONEVOLEZZA E TRASPARENZA DELLA SPESA

Il testo del paragrafo 12 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Nell'ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili dovranno:

- essere imputabili ad un'operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinenti rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessarie per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- riguardare interventi decisi dall'AdG, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel prezzario del SIIT Puglia e Basilicata - Settore Infrastrutture di Bari in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), nonché di serre, di macchine ed attrezzature è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi da fornitori diversi in concorrenza. I 3 preventivi devono riportare l'elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Considerate le diverse caratteristiche tecniche delle macchine oggetto di acquisto e le diverse possibilità di equipaggiamento delle stesse, allo scopo di consentire un effettivo confronto tra i 3 preventivi presentati, nel caso di acquisto trattrici o di macchine operatrici, a ciascun preventivo prodotto deve essere allegata la specifica scheda tecnica della macchina.

Per gli impianti arborei o assimilabili dovranno essere presentati almeno 3 preventivi di spesa confrontabili per ciascuna voce di spesa prevista (scavo buche, acquisto piante, tutori/strutture di allevamento, impianto irriguo, concimazioni di impianto, etc.) emessi da fornitori diversi in concorrenza. E' consentito presentare anche preventivi che raggruppano in toto o in parte le precitate voci di spese che riportino analiticamente tutte le specifiche voci di spesa con i relativi prezzi unitari. In tal caso anche i preventivi di confronto devono riportare lo stesso raggruppamento delle singole voci di spesa.

Si precisa che le spese relative ad eventuali operazioni di scasso del terreno oggetto di impianto, qualora consentite dalle vigenti normative di carattere ambientale/idrogeologica, non possono superare il 20% del costo totale previsto per l'impianto, compreso l'impianto irriguo.

Per le operazioni agronomiche (squadatura, messa a dimora delle piante, montaggio impianti, etc.) è consentito l'utilizzo di manodopera aziendale ed extraaziendale, dotata di specifica professionalità, la cui spesa deve essere dimostrata con le relative buste paga, nel limite massimo del 20% della spesa complessiva sostenuta per gli acquisti, al netto delle spese generali.

Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e dell'EIP e sino alla realizzazione dello stesso. I richiedenti gli aiuti devono eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

In ogni caso i 3 preventivi devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

A giustificazione dei preventivi scelti, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una

relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari.

Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del precitato prezziario del SIIT Puglia e Basilicata, può comprendere anche la voce relativa agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall'Autorità di Gestione nella misura massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.

Nel caso in cui il progetto prevede "lavori di genio civile" di cui all'Allegato I del D. Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a 1.000.000,00 di euro sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50%, per gli stessi devono essere obbligatoriamente applicate le disposizioni del suddetto Codice degli Appalti.

Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel corso dei controlli amministrativi ed *in loco* previsti dalla regolamentazione comunitaria.

Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base dei Criteri di Selezione della Misura/Sottomisura/Operazione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. In conformità con l'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento" secondo le disposizioni in materia impartite dall'AdG.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un **conto corrente dedicato** intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici delle sottomisure/operazioni del Pacchetto Giovani.

13. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il testo del paragrafo 13 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Di seguito si riporta, per ciascuna sottomisura/operazione, la tipologia e l'entità del sostegno pubblico.

Sottomisura 6.1

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario il cui importo è stato determinato in funzione delle esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.

In base alla Classificazione delle Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 8.1 del PSR 2014/2020, il territorio della Regione Puglia risulta suddiviso nelle seguenti 4 aree:

- 1) Aree urbane e periurbane (aree A);
- 2) Aree rurali ad agricoltura intensiva (aree B);
- 3) Aree rurali intermedie (aree C);
- 4) Aree rurali con problemi di sviluppo (aree D).

L'importo del premio di primo insediamento è stato differenziato a seconda del processo di costituzione della nuova impresa agricola e della localizzazione territoriale dell'azienda, come di seguito specificato:

- 1) Giovane che si insedia **in azienda preesistente** proveniente da unico produttore cedente e che possiede il requisito oggettivo minimo di accesso ($PST \geq \text{€ } 18.000,00$ per ciascun insediato), con riferimento al fascicolo aziendale dello stesso:
 - Sostegno in zone ordinarie: € 40.000,00
 - Sostegno in zone svantaggiate ed aree C e D: € 45.000,00
- 2) Giovane che si insedia **in azienda di nuova costituzione** proveniente da più produttori cedenti, a condizione che la superficie ceduta da ciascun produttore non consenta il raggiungimento del requisito oggettivo minimo di accesso ($PST \geq \text{€ } 18.000,00$ per ciascun insediato):
 - Sostegno in zone ordinarie: € 50.000,00
 - Sostegno in zone svantaggiate ed aree C e D: € 55.000,00

Nel caso di insediamento in azienda la cui SAT ricade in aree diversamente classificate nel PSR tra quelle indicate, l'entità del premio sarà determinata in funzione dell'area in cui ricade prevalentemente la SAT (maggiore del 50 %).

Operazione 4.1.B

Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno della Operazione 4.1.B l'aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è differenziata in base alla localizzazione territoriale degli investimenti come di seguito specificato:

Localizzazione territoriale	Aliquota contributiva
- interventi ricadenti in zone svantaggiate	70%
- interventi ricadenti in altre zone	60%

La maggiorazione dell'aliquota contributiva per la localizzazione in zone svantaggiate (ZS) è applicabile se:

1. gli investimenti fissi sono ubicati in zona svantaggiata;
2. nel caso di investimenti mobili (macchine e attrezzature):
 - nel caso di macchine polivalenti, se l'utilizzo delle stesse riguarda una superficie aziendale (SAT) che ricade prevalentemente in Z.S. (oltre il 50%). In caso di interventi che prevedono acquisto terreni, tale verifica è effettuata sulla superficie aziendale post intervento;

- nel caso di macchine operatrici specifiche, se l'utilizzo delle stesse riguarda una superficie correlata al comparto oggetto di intervento (SAU) che ricade prevalentemente in Z.S. (oltre il 50%).

Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto dell'Operazione 4.1.B intenda avvalersi anche del sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l'utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell'intensità di aiuto prevista dall'Operazione 4.1.B.

Sottomisura 6.4

Per tutti gli interventi ammissibili al sostegno della Sottomisura 6.4 l'aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.

Al fine di garantire la compatibilità con il regime di cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da biomassa, previsti dalla vigente normativa nazionale, nel caso di realizzazione di un impianto a biomassa, per il quale il beneficiario decidesse di usufruire delle agevolazione del **conto energia**, l'aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 40%.

Per la Sottomisura 6.4 si applica il regime de minimis di cui al Reg.(UE) n.1407/2013 e, pertanto, non è possibile beneficiare di aiuti a titolo "de minimis" superiori ad euro 200.000,00 nel corso di tre esercizi finanziari, corrispondenti a quello in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti. Pertanto l'aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai benefici sarà determinato in funzione di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti ai sensi del regime "de minimis".

Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto della Sottomisura 6.4 intenda avvalersi anche del sostegno del fondo di garanzia, si dovrà procedere al calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) correlata al beneficio ottenuto con l'utilizzo del fondo di garanzia, al fine del rispetto del limite massimo dell'intensità di aiuto prevista dalla Sottomisura 6.4.

Sottomisura 3.1

Sulla base del livello di costi fissi, è previsto un aiuto massimo annuale di € 3.000,00 ad azienda per i primi 5 anni di adesione. La percentuale di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili solo le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

14. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il testo del paragrafo 14 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017 e integrato con DAdG n. 169/2017:

Tutte le comunicazioni afferenti il presente Avviso avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi di PEC dei responsabili dell'attuazione del Pacchetto Giovani che saranno resi noti.

I giovani che intendono partecipare al presente Avviso devono effettuare cronologicamente le seguenti operazioni:

- 1) costituire il fascicolo aziendale di sola anagrafica nel portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'AGEA (riportati sul sito www.agea.gov.it)

oppure

aggiornare il proprio fascicolo aziendale qualora il richiedente abbia già avviato l'attività di impresa agricola nei 12 mesi precedenti la presentazione della DdS.

Nel caso di insediamento come ditta individuale deve essere costituito/aggiornato un unico fascicolo aziendale di sola anagrafica.

Nel caso di insediamento nell'ambito di società agricola deve essere costituito/aggiornato un fascicolo aziendale di sola anagrafica per ciascun richiedente premio e un fascicolo aziendale di sola anagrafica intestato alla società.

2) redigere, esclusivamente per via telematica e tramite tecnico agricolo abilitato, l'E.I.P. per il Pacchetto Giovani.

L'E.I.P. deve descrivere, nel rispetto dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 807/2014:

- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
- ii) le tappe essenziali (cronoprogramma) e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda, e i risultati attesi;
- iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Deve altresì contenere:

- gli interventi strutturali aziendali di cui si chiede il sostegno nell'ambito della Operazione 4.1.B e/o della Sottomisura 6.4;
- l'indicazione dell'eventuale regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui si chiede il sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1;
- l'indicazione delle sottomisure di cui si intende fruire tra:
 - 1.1 "Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze",
 - 2.1 "sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza".

L'E.I.P., infine, deve essere:

- oggetto di unica valutazione per la concessione del premio e per l'ammissibilità alle altre sottomisure;
- avviato entro nove mesi dalla data dell'atto di concessione degli aiuti nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (UE) n.1305/2014;
- ultimato entro il termine stabilito nell'atto di concessione degli aiuti e, comunque, entro e non oltre cinque anni dalla data di avvio dell'insediamento.

Per l'accesso al portale regionale per la compilazione dell'EIP, il tecnico deve essere abilitato dal giovane richiedente gli aiuti e dall'azienda/e cedente/i, mediante specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:

- compatibilità degli albi a cui l'utente è iscritto con quelli previsti dall'Avviso;
- fascicolo aziendale del giovane richiedente munito di PEC;
- fascicolo aziendale del/i produttore/i cedente munito di PEC.

Il tecnico dovrà richiedere nel portale regionale l'abilitazione alla consultazione dei fascicoli aziendali specificando il CUA del richiedente e del/i cedente/i.

Dopo l'inserimento delle predette richieste sarà inviata una PEC al giovane richiedente ed all'azienda/e cedente/i che possono:

- confermare l'attribuzione della delega;
- rigettare l'attribuzione della delega.

Nei casi in cui il fascicolo aziendale del cedente è sprovvisto di PEC, il cedente sottoscriverà apposita autorizzazione cartacea che sarà acquisita con procedura prevista nell'E.I.P..

Solo a seguito della conferma di tutte le deleghe sarà consentita la redazione dell'EIP.

Una delega può essere annullata solo su esplicita richiesta inviata a mezzo PEC.

Per le richieste di delega che non hanno avuto un riscontro (la conferma o il rigetto) il sistema invierà, dopo 10 giorni dall'inserimento della richiesta, una comunicazione al tecnico, al giovane richiedente ed all'azienda/e del/i cedente/i. Trascorsi 5 giorni dal sollecito, in mancanza di riscontro, il sistema rigetterà automaticamente la richiesta di delega.

Il titolare di uno studio professionale può concedere ai propri collaboratori, attraverso una funzionalità del Portale EIP2014-2020, l'autorizzazione all'implementazione dell'EIP delle aziende che hanno delegato il titolare dello studio. Il collaboratore deve essere comunque registrato al portale.

L'avvio dell'operatività del portale regionale sarà fissato con provvedimento dell'AdG a conclusione delle attività di verifica di conformità dell'EIP da parte della commissione nominata dall'AdG.

Il Portale regionale resterà operativo per la compilazione dell'EIP e per l'invio telematico dello stesso per **ottanta giorni a partire dal giorno di avvio dell'operatività**.

Ultimata la compilazione dell'EIP, prima dell'invio telematico, il sistema consente di visualizzare tutti i dati significativi contenuti nell'EIP allo scopo di consentire la verifica/controllo di quanto implementato nello stesso.

Il tecnico agricolo delegato a seguito dell'avvenuto controllo procederà all'accettazione dei dati riportati nell'EIP e all'invio telematico dello stesso che dovrà avvenire obbligatoriamente entro il termine finale di operatività del portale regionale.

Il sistema al momento dell'invio:

- a. attribuirà un codice di invio dell'EIP;
 - b. produrrà la stampa dell'attestazione di INVIO telematico dell'EIP in formato PDF, riportante il codice e la data di invio telematico dell'EIP con i dati riepilogativi dell'elaborato;
 - c. produrrà due dichiarazioni di atto di notorietà, da sottoscrivere rispettivamente dal soggetto richiedente e dal tecnico delegato alla compilazione;
 - d. invierà una PEC al soggetto richiedente e al tecnico delegato con l'attestazione dell'avvenuto INVIO con il CODICE DI INVIO attribuito.
- 3) compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN la DdS, caratterizzata dal profilo Ente: Reg. Puglia – Serv. Prov. Agric. di Bari/Brindisi/Foggia/Lecce/Taranto (in base alla competenza territoriale):
- a) nel caso di insediamento come ditta individuale deve essere presentata un'unica DdS con la quale devono essere richiesti obbligatoriamente gli aiuti di cui alla Sottomisura 6.1 e all'Operazione 4.1.B o Sottomisura 6.4 e facoltativamente gli aiuti di cui alla Sottomisura 3.1;
 - b) nel caso di insediamento nell'ambito di società agricola, ciascun richiedente premio (fino ad un massimo di 3) deve presentare la DdS a valere sulla Sottomisura 6.1 mentre la

società deve presentare unica DdS con la quale devono essere richiesti obbligatoriamente gli aiuti di cui all'Operazione 4.1.B o Sottomisura 6.4 e facoltativamente gli aiuti di cui alla Sottomisura 3.1.

Allo scopo di agevolare la compilazione della DdS sono state predisposte le "Linee guida per la compilazione delle Domande di Sostegno" pubblicate nel sito psr.regione.puglia.it

L'accesso al portale SIAN e l'abilitazione ad operare nell'ambito del presente Avviso sono subordinate alla presentazione di specifica richiesta, redatta secondo il Modello 1 riportato di seguito all'Avviso pubblicato sul BURP n.87/2016, da inoltrare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica specificato nello stesso.

La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata dal richiedente digitalmente oppure ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato al **ottantacinquesimo giorno**, a partire dalla data di avvio dell'operatività del portale regionale.

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della domanda di sostegno.

- 4) A seguito del rilascio della DdS deve essere effettuato, entro e non oltre il **novantesimo giorno**, a partire dalla data di avvio dell'operatività del portale regionale, l'invio telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto 2.

Tale documentazione deve essere caricata a sistema, mediante upload della stessa, utilizzando esclusivamente il portale regionale. Per effettuare l'upload il tecnico, utilizzando il CODICE DI INVIO, deve effettuare nel portale regionale in sequenza le seguenti operazioni:

- 1) registrare il codice (*barcode*) della domanda di sostegno AGEA;
- 2) effettuare l'upload della seguente documentazione:
 - a) DdS firmata dal richiedente;
 - b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà generate dal sistema sottoscritte rispettivamente dal richiedente e dal tecnico delegato;
 - c) documento di identità in corso di validità del richiedente;
 - d) attestato di INVIO dell'EIP firmato digitalmente oppure ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, sia dal tecnico che dal richiedente
- 3) inviare telematicamente.

L'attestazione dell'avvenuto INVIO DOCUMENTALE sarà inviata, mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente e del tecnico delegato.

Il sistema verificherà l'esatta corrispondenza con l'attestato di invio prodotto e, ove pertinente, l'integrità della firma digitale apposta sulla domanda.

Nel caso di avvenuto rilascio nel portale SIAN della DdS di presentazione della stessa alla Regione Puglia a mezzo PEC - nel rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014-2020 - precedentemente alla data di avvio dell'operatività del portale regionale per la redazione dell'EIP, tutti gli investimenti/attività riportati nella DdS per le diverse sottomisure/operazioni richieste nell'ambito del Pacchetto Giovani, devono essere confermati nell'EIP.

Fermo restando gli investimenti riportati nella DdS rilasciata, qualora dovessero risultare non allineati gli importi della spesa e del contributo richiesto nella DdS con quelli determinati a seguito dell'elaborazione dell'EIP e qualora fosse consentito dalla procedura di rettifica della DdS stabilita da AGEA, sarà possibile apportare rettifiche agli

stessi.

15. CRITERI DI SELEZIONE, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il testo del paragrafo 15 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Con riferimento a quanto riportato e dichiarato dal richiedente nell'E.I.P. inviato telematicamente entro i termini stabiliti dall'avviso ed ai criteri di selezione, sarà determinato, con elaborazione informatica, il punteggio attribuibile a ciascuna sottomisura/operazione richiesta nell'E.I.P.

Il punteggio conseguito per la Sottomisura 6.1e l'Operazione 4.1.B o Sottomisura 6.4, qualora alternativa alla 4.1.B, sarà sommato ed il punteggio complessivo concorrerà alla formulazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità all'insediamento come meglio specificato al successivo sottoparagrafo 15.5.

15.1. CRITERI DI SELEZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.1

L'attribuzione del punteggio avverrà nel rispetto dei criteri di selezione di seguito richiamati:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 - Localizzazione geografica con priorità territoriale in funzione del grado di ruralità (Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020)*	Punti
Aree C "aree rurali intermedie" (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 8.1)	25
Aree D "aree rurali con problemi di sviluppo" (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 8.1)	45
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	45

* punteggio attribuito attraverso un meccanismo di ponderazione delle superfici interessate

Principio 2** – Localizzazione in Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020	Punti
Aree Svantaggiate non ricadenti nelle Aree rurali C e D della Classificazione aree rurali pugliesi, di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014-2020	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	15

** Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016

Relativamente al macrocriterio di valutazione A) "Ambiti territoriali" (Principio 1 e 2) si precisa quanto segue:

- qualora l'azienda oggetto di insediamento ricade in aree rurali diversamente classificate rispetto alla Classificazione delle aree rurali pugliesi di cui al capitolo 8.1 del PSR Puglia 2014/2020, il punteggio sarà attribuito in maniera ponderata e non prevalente;
- qualora la superficie dell'azienda ricade in due o più Regioni i punteggi relativi agli ambiti territoriali saranno attribuiti con riferimento alla SAT aziendale ricadente nel territorio della Regione Puglia.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 3 -Presentazione di un Piano Aziendale che preveda la realizzazione, nell'ambito di un progetto integrato, di interventi sostenuti da almeno tre misure del PSR oltre alla Misura 6	Punti
Piano aziendale con interventi previsti in 4 Misure (4.1.B, 1,2,3). La M. 6 è esclusa	35
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,3). La M. 6 è esclusa	25
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 1,2). La M. 6 è esclusa	20
Piano aziendale con interventi previsti in 3 Misure (4.1.B, 2,3). La M. 6 è esclusa	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	35

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 4 - Dimensione economica dell'azienda, oggetto di insediamento, espressa in produzione standard (PS). Il punteggio sarà attribuito in funzione della maggiore dimensione economica aziendale rispetto alla soglia minima di accesso stabilita pari a 18.000,00 euro per richiedente.	Punti
Produzione standard ante intervento 20.000,00 < PS ≤ 50.000,00	16
Produzione standard ante intervento 50.000,00 < PS ≤ 75.000,00	17
Produzione standard ante intervento 75.000,00 < PS ≤ 100.000,00	18
Produzione standard ante intervento 100.000,00 < PS ≤ 150.000,00	19
Produzione standard ante intervento 150.000,00 < PS ≤ 200.000,00	20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	20

Per il Principio 4 in caso di insediamento plurimo la PS ante intervento minima per l'assegnazione dei punteggi (20.000,00 euro) è elevata a 40.000,00 euro nel caso di insediamento di n. 2 giovani ed a 60.000,00 euro nel caso di insediamento di n. 3 giovani.

L'ammissibilità al sostegno della Sottomisura 6.1 è subordinata al raggiungimento del **punteggio minimo pari a 35 punti**.

Il **punteggio massimo** conseguibile per la Sottomisura 6.1 è pari a **100 punti**.

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con minore età anagrafica.

15.2. CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 4.1.B

L'attribuzione del punteggio avverrà nel rispetto di quanto indicato nella seguente tabella:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI*

Principio 1 - Localizzazione degli interventi per Aree rurali in funzione del comparto produttivo interessato, secondo le priorità specificate nel paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno"	Punti
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto olivicolo da olio	10
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto olivicolo da olio	8
Interventi nelle restanti Aree: comparto olivicolo da olio	2
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto ortofrutticolo	10
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto ortofrutticolo	8
Interventi nelle restanti Aree: comparto ortofrutticolo	2
Interventi nelle Aree D (Aree rurali con complessivi problemi di sviluppo): comparto zootecnico	10
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto zootecnico	8
Interventi nelle restanti Aree: comparto zootecnico	2
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto vitivinicolo	10
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto vitivinicolo	8

Interventi nelle restanti Aree: comparto vitivinicolo	2
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto florovivaistico	10
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto florovivaistico	8
Interventi nelle restanti Aree: comparto florovivaistico	2
Interventi nelle Aree C (Aree rurali intermedie): comparto cerealicolo	10
Interventi nelle Aree B (Aree rurali ad agricoltura specializzata): comparto cerealicolo	8
Interventi nelle restanti Aree: comparto cerealicolo	2
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 2 - Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto	Punti	
<i>Incremento performance economiche (IPE)</i>		
La performance economica, ricavabile da apposito Business Plan aziendale, è valutata come rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto. Il valore di tale indicatore sarà, a sua volta, rapportato al valore di performance economica medio determinato dai Business Plan presentati nell'ambito del bando		
$[PE] = \frac{\text{MargineLordo post} - \text{MargineLordo ante}}{\text{CostoTotaleInvestimento richiesto}}$ $IPE = \frac{[PE]_i - \text{media} \sum_{i=1}^n [PE]_i}{\text{media} \sum_{i=1}^n [PE]_i} \times 100$	0% < IPE ≤ 15%	5
	15% < IPE ≤ 30%	10
	30% < IPE ≤ 45%	15
	45% < IPE ≤ 60%	20
	IPE > 60%	25
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		25

Il Margine Lordo nell'E.I.P. è determinato, sia nella situazione Ante che Post intervento, quale differenza tra Ricavi e Costi Variabili, come di seguito specificato.

RICAVI:

Coltivazioni: produzioni agricole vendibili, prodotti agricoli trasformati;

Allevamenti: utile lordo di stalla, produzioni zootecniche vendibili, prodotti zootecnici trasformati;

Attività connesse: agriturismo, altre attività connesse;

Altre entrate aziendali: domanda unica, PAC e altri aiuti comunitari.

COSTI VARIABILI:

Spese specifiche per colture e per allevamenti, spese per la meccanizzazione, spese per la trasformazione dei prodotti agricoli, spese per le attività connesse e spese per la manodopera extrafamiliare.

Principio 3 - Investimenti relativi all'irrigazione: risparmio idrico superiore alla soglia minima stabilita**	Punti
a) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni buone inerenti la quantità dell'acqua. Risparmio idrico potenziale (RI)	
– per miglioramento di impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione) tra 10% < RI ≤ 20%	6
– per riconversione di impianti a scorrimento in impianti di microirrigazione (inclusa sub-irrigazione): RI > 40%	12
– per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: tra 25% < RI ≤ 35%	6
– per riconversione di impianti diversi da quelli di cui sopra: RI > 35%	12
b) Miglioramento di impianti irrigui preesistenti in aree con corpi idrici ritenuti in condizioni non buone inerenti la quantità dell'acqua. Risparmio idrico potenziale (RI):	
– riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento tra 55% < RI ≤ 65%	6
– riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento RI > 65%	12
c) Ammodernamento o realizzazione di impianti irrigui con indice di efficienza irrigua non inferiore all'85% e alimentati in via esclusiva da acque reflue	12
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	12

Principio 4 – Tipologia dell'investimento richiesto***	Punti
Tipologia di aiuto richiesto in c/interesse o in c/interesse misto (c/capitale + c/ interesse)	8
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	8

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 5 - Comparto produttivo interessato dagli interventi, secondo le priorità specificate nel paragrafo "Descrizione della focalizzazione del sostegno"	Punti
Comparto olivicolo da olio	10
Comparto ortofrutticolo	9
Comparto zootecnico	8
Comparto vitivinicolo	7
Comparto florovivaistico	6
Comparto cerealicolo	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Principio 6 - Dimensione economica dell'azienda, misurata in termini di Produzione Standard, con premialità selettiva per le aziende maggiormente suscettibili di incremento competitivo. Tale premialità sarà applicata a partire da una PS ante intervento di € 25.000,00 e con modalità decrescente fino a una PS di € 150.000,00	Punti
<i>Dimensione economica dell'azienda (PS)</i>	
Produzione standard ante intervento 25.000,00 < PS ≤ 50.000,00	15
Produzione standard ante intervento 50.000,00 < PS ≤ 75.000,00	13
Produzione standard ante intervento 75.000,00 < PS ≤ 100.000,00	11
Produzione standard ante intervento 100.000,00 < PS ≤ 125.000,00	9
Produzione standard ante intervento 125.000,00 < PS ≤ 150.000,00	7
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	15

Principio 7 - Adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3	Punti
Adesione ai regimi DOP, IGP e Biologico	7
Adesione ad altri regimi	3
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

Principio 8 – Tipologia del richiedente, con premialità agli IAP per giovani insediati nei precedenti 5 anni	Punti
Richiedente IAP per giovani insediati nei precedenti 5 anni o giovani al primo insediamento che si impegnano a diventare IAP entro 3 anni dall'insediamento	10
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	10

* In caso di investimenti che interessino più comparti e/o più zone con punteggio differente, sarà attribuito punteggio in misura proporzionale ai comparti/zone attraverso un meccanismo di ponderazione degli investimenti.

** Il punteggio massimo ammissibile per i progetti che prevedono investimenti irrigui è pari a 100, per quelli che non prevedono investimenti irrigui è pari a 88. Per consentire la comparazione in unica graduatoria tra le due differenti tipologie di progetti, il punteggio attribuito a quelli che non prevedono investimenti irrigui sarà normalizzato a 100.

*** Principio aggiuntivo inserito a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza del 16/03/2016.

L'ammissibilità al sostegno per l'Operazione 4.1.B è subordinata al raggiungimento del **punteggio minimo pari a 25 punti**.

Il **punteggio massimo** conseguibile per l'Operazione 4.1.B è pari a **100 punti**.

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con minore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell'investimento minore.

15.3. CRITERI DI SELEZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.4

Il testo del sottoparagrafo 15.3 dell'Allegato A dell'Avviso è stato modificato con DAdG n. 147/2017:

L'attribuzione del punteggio avverrà nel rispetto di quanto indicato nella seguente tabella:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 - Localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come "aree rurali intermedie -C" e "aree con complessivi problemi di sviluppo - D"*	Punti
Aree C "aree rurali intermedie" (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 8.1)	35
Aree D "aree rurali con problemi di sviluppo" (Classificazione Aree Rurali Pugliesi di cui al capitolo 8.1)	40
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	40

* In caso di aziende con superficie ubicata in aree diversamente classificate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, si procederà con un meccanismo di ponderazione delle superfici sul totale della SAT aziendale.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 2 -Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento proposto	Punti	
Incremento performance economiche (IPE) La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della differenza tra reddito post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da apposito Business Plan aziendale il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell'indicatore medio che sarà determinato in relazione ai Business Plan presentati nell'ambito del bando		
$[PE] = \frac{\text{reddito post} - \text{reddito ante}}{\text{Costo Totale Investimento richiesto}}$ $IPE = \frac{[PE]_i - \text{media } \sum_{i=1}^n [PE]_i}{\text{media } \sum_{i=1}^n [PE]_i} \times 100$	0% < IPE ≤ 15%	10
	15% < IPE ≤ 30%	20
	30% < IPE ≤ 45%	30
	45% < IPE ≤ 60%	40
	60% < IPE ≤ 75%	50
	IPE > 75%	60
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE		60

Nell'E.I.P. il Reddito Ante e il Reddito Post è determinato quale differenza tra Ricavi e Costi, come di seguito specificati.

RICAVI:

Coltivazioni: produzioni agricole vendibili, prodotti agricoli trasformati;

Allevamenti: utile lordo di stalla, produzioni zootecniche vendibili, prodotti zootecnici trasformati;

Attività connesse: agriturismo, servizi didattici, servizi socio-sanitari e produzione energia da biomasse;

Altre entrate aziendali: domanda unica PAC e altri aiuti comunitari.

COSTI:

Spese specifiche per colture, allevamenti e trasformazione dei prodotti agricoli, spese per la meccanizzazione, per manodopera aziendale, quote di ammortamento fabbricati e macchine, spese fondiari e generali, spese specifiche per le attività connesse.

In tutti i casi le spese specifiche per le attività connesse sono calcolate sul ricavo delle attività connesse applicando le percentuali sotto riportate per ciascuna fattispecie di attività:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CONNESSA	SPESE SPECIFICHE (% sul RICAVO)
AGRITURISMO:	
Somministrazione pasti ad ospiti esterni	40
Alloggio	20
Alloggio con colazione	21
Alloggio con mezza pensione	28,89
Alloggio con pensione completa	30,9
Agricampeggio	25
SERVIZI DIDATTICI	20
SERVIZI SOCIO SANITARI	20

Considerato la differente redditività delle attività extra – agricole inserite nella Sottomisura 6.4 e allo scopo di rendere confrontabili per ciascuna attività extra – agricola le performance economiche, per il principio 2 sarà determinato per ciascuna tipologia di attività extra – agricola il valore medio delle performance economiche (PE) di tutti gli E.I.P. inviati telematicamente che prevedono quella tipologia.

In caso di investimenti a valere su più tipologie di attività extra –agricola, l'IPPE sarà calcolato in riferimento al valore medio delle performance della tipologia prevalente in termini di investimenti richiesti.

L'ammissibilità al sostegno per la Sottomisura 6.4 è subordinata al raggiungimento del **punteggio minimo pari a 30 punti**.

Il **punteggio massimo** conseguibile per la Sottomisura 6.4 è pari a **100 punti**.

A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell'investimento minore.

15.4. CRITERI DI SELEZIONE DELLA SOTTOMISURA 3.1

L'attribuzione del punteggio avverrà nel rispetto di quanto indicato nelle seguenti tabelle:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

<i>Non Rilevante</i>	
----------------------	--

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE

Principio 1 - <i>Regime di qualità, art. 16 del Reg. UE 1305/2013, comma 1 lettera a) o b) di recente riconoscimento</i>	Punti
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, riconosciuti a partire dall'anno 2010 compreso	30
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, riconosciuti prima dell'anno 2010	25
Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio	30
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio	25
Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 4/2011, che istituisce il sistema di qualità nazionale di produzione integrata e al Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), il suddetto Regime di qualità è stato notificato ai servizi della Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34 (notifica n.2012/387/I del 18.06.2012)	25
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale con indicazione d'origine "Prodotti di Qualità", riconosciuti a partire dall'anno 2010 compreso	25
Prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità al Regime di qualità regionale con indicazione d'origine "Prodotti di Qualità", riconosciuti prima dell'anno 2010	20
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI

Principio 2 - Adesione/Beneficiario ad altre misure 4, 6, 9*	Punti
Adesione/Beneficiario delle Misure 4 - 6 - 9 del PSR PUGLIA 2014-2020	30
Adesione/Beneficiario delle Misure 4 - 6 del PSR PUGLIA 2014-2020	25
Adesione/Beneficiario delle Misure 4 - 9 del PSR PUGLIA 2014-2020	20
Adesione/Beneficiario della Misura 4 del PSR PUGLIA 2014-2020	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	30

* Il punteggio relativo all'adesione alla Misura 9 non è attribuibile

Principio 3 -Comparto produttivo interessato (cerealicolo, florovivaistico, lattiero caseario, olivicolo, ortofrutticolo, vitivinicolo, zootecnico)	Punti
Comparto Olivicolo	20
Comparto Vitivinicolo	17,5
Comparto Ortofrutticolo	15
Comparto Lattiero – caseario	12,5
Comparto Cerealicolo	10
Comparto Zootecnico	7,5
Comparto Florovivaistico	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	20

Principio 4 -Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni	Punti
Giovane agricoltore insediato da non più di cinque anni ai sensi della Misura 6.1 o 112 del periodo di programmazione precedente	15
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	15

Principio 5 - Partecipazione ad un accordo di filiera inerente produzioni aderenti al Regime di Qualità	Punti
Associazioni di agricoltori o agricoltori singoli che partecipano ad accordi di filiera	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	5

L'ammissibilità al sostegno per la Sottomisura 3.1 è subordinata al raggiungimento del **punteggio minimo pari a 15 punti**.

Per il presente avviso, i punteggi di cui ai **Principi 4 e 5 non sono pertinenti** e pertanto non possono essere attribuiti.

Di conseguenza il **punteggio massimo** attribuibile per la Sottomisura 3.1 per il presente Avviso è pari a **80 punti**.

A parità di punteggio tra più beneficiari, la priorità sarà data a quelli con minore età anagrafica.

15.5. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA UNICA REGIONALE

Il testo del sottoparagrafo 15.5 dell'Allegato A dell'Avviso è stato modificato con DAdG n. 147/2017:

Il punteggio attribuibile a ciascun richiedente al fine della collocazione nella graduatoria unica regionale sarà dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti per la Sottomisura 6.1 e per l'Operazione 4.1.B o per la Sottomisura 6.4, qualora alternativa alla 4.1.B.

Nel caso il richiedente abbia chiesto sia il sostegno per l'Operazione 4.1.B che quello per la Sottomisura 6.4 sarà effettuata la somma del punteggio conseguito per la Sottomisura 6.1 e per l'Operazione 4.1.B.

A parità di punteggio tra più beneficiari la priorità sarà data a quelli con minore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell'investimento minore.

Nel caso di insediamento multiplo nell'ambito di una società, nella formulazione della graduatoria unica in caso di ex aequo, ai giovani insediati nella stessa società sarà attribuita l'età anagrafica media.

La graduatoria unica sarà approvata con apposito provvedimento dell'AdG che sarà pubblicato sul BURP. La pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

Con il medesimo provvedimento saranno individuati - in relazione alla posizione assunta nella graduatoria unica e alle risorse finanziarie attribuite al presente avviso per la Sottomisura 6.1 – i soggetti che saranno ammessi alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al par. 7.

Non possono essere collocati in graduatoria unica regionale i soggetti che non hanno conseguito il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione per la Sottomisura 6.1 e per l'Operazione 4.1.B o per la Sottomisura 6.4, qualora alternativa alla 4.1.B.

Ai soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria unica sarà data comunicazione a mezzo PEC al fine di consentire eventuali controdeduzioni. Con ulteriore provvedimento sarà formulato l'elenco dei soggetti richiedenti non ammissibili nella graduatoria unica regionale.

16. VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Il testo del paragrafo 16 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Per i soggetti ammessi alla verifica dei requisiti di ammissibilità, di cui al par. 7, saranno effettuate le seguenti verifiche:

- a) sottoscrizione della/e DdS;
- b) sottoscrizione dell'E.I.P.;
- c) presenza del/dei documento/i del/dei richiedente/i in corso di validità;
- d) possesso del requisito di insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda (par. 7.2) attraverso la consultazione di banche dati (AGEA, CC.I.AA., regionali,etc.);
- e) possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando;
- f) possesso dei requisiti oggettivi previsti dal bando: verifica della corrispondenza della situazione aziendale dichiarata nell'E.I.P. con quella effettiva desumibile da GIS, da banche dati consultabili e, se ritenuto necessario, da accertamenti in loco (rispetto della soglia minima di PST non inferiore ad € 18.000,00 per ciascun richiedente il premio di primo insediamento e della soglia massima non superiore ad € 300.000,00);
- g) verifica, in caso di subentro familiare, del non frazionamento della superficie in proprietà dell'azienda preesistente. Per i giovani che si sono insediati nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della DdS, la verifica farà riferimento ai dati strutturali del fascicolo

aziendale del familiare cedente che ha originato l'ultima "domanda unica" presentata prima del subentro.

L'esito negativo anche di una delle verifiche di cui alle precedenti lettere da a) a g) costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria. Ai soggetti richiedenti che conseguiranno esito negativo della verifica, sarà data comunicazione a mezzo PEC al fine di consentire eventuali controdeduzioni.

17. INVITO ALL'INSEDIAMENTO, SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI E TITOLI ABILITATIVI

Il testo del paragrafo 17 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

I giovani che avranno superato la verifica di cui al paragrafo precedente, saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, ad insediarsi e a porre in essere tutti gli adempimenti connessi al primo insediamento in agricoltura (iscrizione nel registro delle imprese agricole presso la C.C.I.A.A., attivazione di partita IVA, acquisizione della titolarità dell'azienda oggetto di insediamento, aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale, ecc.).

L'insediamento si intende "avvenuto" a seguito della conclusione di tutti i precitati adempimenti e della validazione del fascicolo aziendale contenente tutti i dati strutturali riportati nell'E.I.P.. L'insediamento e la validazione del fascicolo deve avvenire **entro e non oltre 60 giorni dalla data di invio della PEC** di invito all'insediamento.

Entro e non oltre 270 giorni dalla data della **PEC di invito all'insediamento**, i giovani devono dimostrare la **sostenibilità finanziaria** degli investimenti proposti nell'E.I.P. ed il **possesso dei titoli abilitativi** previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli stessi, pena l'esclusione dalla graduatoria e la decadenza dagli aiuti concessi.

Nel caso di progetto con volume di investimenti proposto nell'E.I.P. ai sensi della Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 comprese le spese generali, superiore a 150.000,00 euro costituisce condizione di accesso la dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti. Tale sostenibilità deve essere dimostrata attraverso la presentazione di specifica deliberazione bancaria con la quale viene deliberato, con riferimento al volume degli investimenti proposti e alla tipologia di aiuto richiesto, un finanziamento non inferiore al 75% della quota privata dello stesso.

Il requisito della sostenibilità finanziaria si intende anche acquisito se entro il termine di **270 giorni** dalla data della **PEC di invito all'insediamento** il giovane richiedente dimostra di aver realizzato parte degli interventi proposti e pagato le relative spese con mezzi propri per un importo non inferiore al 75% della quota privata dell'investimento proposto. Tale spesa deve essere giustificata da fatture quietanzate o altri documenti equipollenti e i relativi pagamenti devono essere transitati totalmente dal conto corrente dedicato.

Il possesso dei titoli abilitativi degli investimenti proposti nell'E.I.P. ai sensi della Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 deve essere dimostrata attraverso la presentazione della documentazione di seguito specificata:

- autorizzazioni, permessi di costruire, S.C.I.A., D.I.A. esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
- dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l'assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel

caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).

Il possesso della sostenibilità finanziaria e dei titoli abilitativi è condizione essenziale per l'erogazione della prima rata del premio ai sensi della Sottomisura 6.1 e della prima DdP degli altri aiuti concessi nell'ambito del Pacchetto Giovani.

18. COMUNICAZIONE DI AVVENUTO INSEDIAMENTO

Il testo del paragrafo 18 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Entro 15 gg. dall'avvenuto insediamento, i giovani devono presentare al soggetto istruttore che sarà indicato nella PEC di invito all'insediamento la "**Comunicazione di avvenuto insediamento**", redatta secondo il facsimile (Modello 3), riportato di seguito al presente Avviso, e sottoscritta dal richiedente, completa della documentazione di seguito specificata:

- 1) certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole (REA) rilasciato dalla CCIAA competente riportante la data di "inizio attività" dell'impresa agricola;
- 2) certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività agricola oppure documentazione probante la variazione o l'aggiunta del codice di attività agricola;
- 3) titolo di possesso dell'intera SAT riportata nell'E.I.P. (titolo di proprietà e/o contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato). Nel caso di contratto di affitto la durata dello stesso deve essere sufficiente a garantire tutti gli impegni sottoscritti con l'adesione al pacchetto giovani e comunque non inferiore a 10 anni;
- 4) documentazione probante il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali (estratto conto INPS o titolo di studio di cui al paragrafo 7.1), ove pertinente;
- 5) atto costitutivo della società e statuto, ove previsto, nel caso di insediamento in forma associata;
- 6) documentazione relativa al costo totale previsto per gli investimenti proposti nell'E.I.P. e nella DdS a valere sulla Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4, ovvero quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti compresi gli investimenti immateriali, corredato da:
 - computo metrico estimativo analitico nel caso di opere edili e di impianti arborei (timbrati e firmati da tecnico abilitato);
 - preventivi di spesa in forma analitica di almeno tre ditte concorrenti (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati) in caso di acquisto e messa in opera di prefabbricati, di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), serre, macchine, attrezzature, nonché altre voci di spesa non comprese nel prezzario di riferimento;
 - preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno 3 (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
 - relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici (non necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso);
- 7) elaborati grafici consistenti in:
 - planimetria riportante l'ubicazione degli interventi previsti (anche nel caso di impianti arborei o ammodernamento di impianti irrigui, etc.);
 - piante, sezioni, prospetti, etc. adeguatamente quotati nel caso di interventi su fabbricati rurali e manufatti esistenti o di nuova realizzazione;

- 8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 il cui facsimile sarà disponibile nel portale del PSR;
- 9) ove pertinente, nel caso di investimenti a valere sulla Sottomisura 6.4:
- 9.1. copia del certificato di iscrizione all'EROA o dichiarazione di impegno ad acquisire l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici ex L.R. n.42 del 13 dicembre 2013 e presentarla contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo (DdP dell'anticipo) o comunque prima dell'avvio dei lavori (per investimenti a valere su ospitalità agrituristica);
 - 9.2. copia del certificato di iscrizione all'albo delle masserie didattiche o dichiarazione di impegno ad acquisire l'iscrizione nell'elenco regionale delle masserie didattiche ex L.R. n.2 del 26 febbraio 2008 e presentarla contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo(per investimenti a valere su servizi educativi, ricreativi e didattici);
 - 9.3. relazione tecnica descrittiva funzionale alle attività socio-educative-sanitarie: all'EIP dovrà essere allegato, pena l'esclusione, uno studio di fattibilità tecnico economica in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni (per investimenti a valere su servizi socio-sanitari destinati, in particolare, alle fasce deboli della popolazione):
 - a) la tipologia di servizio da erogare, la coerenza esterna (rispetto alle condizioni di contesto territoriale, al bisogno espresso, alle priorità programmatiche regionali e di ambito);
 - b) il modello tecnico/gestionale da implementare per il funzionamento del servizio;
 - c) le eventuali competenze specialistiche da impiegare nel corso dell'attività socio-educativa-sanitaria;
 - d) le tipologie di beneficiari, cui offrire il servizio;
 - e) i percorsi e gli strumenti per l'integrazione del servizio proposto nella rete complessiva dei servizi del territorio;
 - f) l'eventuale implementazione di elementi innovativi, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sociale regionale e da altri programmi mirati alla innovazione del sistema di welfare regionale e locale;
 - g) la previsione di una organizzazione della struttura e del servizio atta a garantire la massima fruibilità da parte dell'utenza (orari di apertura, numero giornate/anno, collegamento con il welfare d'accesso, accessibilità web, etc.);
 - h) l'eventuale partenariato sociale attivato sul territorio (con allegate lettere di intenti).
 - 9.4. copia della richiesta di adesione o della delibera di adesione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale di competenza (per gli investimenti a valere su servizi socio-sanitari destinati, in particolare, alle fasce deboli della popolazione);
 - 9.5. piano di approvvigionamento delle biomasse contenente le seguenti informazioni minime (per investimenti a valere sulla realizzazione di impianti di biomasse):
 - a)** *tipologia di biomassa da filiera corta;*
 - b)** *quantitativo di biomassa da filiera corta;"*
 - c)** quantitativo di biomassa oggetto di fornitura;
 - d)** per ciascun fornitore è necessario allegare al Piano di approvvigionamento un contratto di fornitura delle biomasse, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, della durata minima di cinque anni e contenente le seguenti informazioni:

- i. dati del fornitore, compreso il codice univoco del fascicolo aziendale;
- ii. tipologia di biomassa, oggetto di fornitura;
- iii. durata del contratto;
- iv. modalità di consegna della biomassa;
- v. dichiarazione che attesti la conformità della fornitura a contratti quadro o intese di filiera e di provenienza della biomassa (ubicazione del luogo di origine e distanza dal sito dell'impianto).

Il richiedente, inoltre, per gli investimenti a valere sulla realizzazione di impianti a biomassa, dovrà allegare copia della planimetria riportante l'ubicazione dei fabbricati rurali e/o manufatti nei quali verrà utilizzata parte dell'energia termica prodotta.

- 10) *ove pertinente*, documentazione probante la disponibilità aziendale di fonte idrica per l'irrigazione;
- 11) *ove pertinente e qualora non sia già presente agli atti della Pubblica Amministrazione*, documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. La documentazione deve essere presentata qualora l'aiuto pubblico richiesto nell'ambito della DdSplurimisurasia superiore ad € 150.000,00. Nel caso di insediamento nell'ambito di società agricole bisogna cumulare l'aiuto pubblico richiesto dal giovane, ai sensi della Sottomisura 6.1, con quello chiesto dalla società ai sensi dell'Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 e 3.1.
- 12) ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria qualora ritenuta necessaria.

19. ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

A seguito della presentazione della "comunicazione di avvenuto insediamento", nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 18, si procederà alla verifica della completezza della documentazione prodotta ed alla valutazione nel merito di tutta la documentazione presentata per dimostrare l'avvenuto insediamento in agricoltura e l'ammissibilità al premio ed agli altri benefici richiesti nell'ambito del pacchetto.

L'istruttoria tecnico amministrativa comprenderà le seguenti verifiche:

- a) presenza della documentazione probante l'insediamento in agricoltura (certificato della CCIAA, certificato di attribuzione della partita IVA con codice di attività agricola, titolo di possesso della SAT dell'azienda oggetto di insediamento, ecc.) e verifica del rispetto della stessa alle prescrizioni del bando;
- b) verifica della corrispondenza della SAT riportata nell'E.I.P. presentato con quanto riportato nei titoli di possesso e nel fascicolo aziendale validato;
- c) validità tecnico-economica degli interventi proposti con riferimento alle superfici condotte e all'indirizzo produttivo aziendale;
- d) valutazione della conformità e della congruità dei costi riportati nel Quadro Economico Riepilogativo, nel rispetto di quanto stabilito dal presente bando e determinazione della spesa ammissibile al sostegno ai sensi della Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4.

I giovani che conseguiranno un esito positivo dell'istruttoria tecnico amministrativa, saranno ammessi ai benefici della Sottomisura 6.1 e dell'Operazione 4.1.B o della Sottomisura 6.4.

Gli ulteriori aiuti richiesti nell'ambito del pacchetto saranno concessi a seguito di esito favorevole della specifica istruttoria.

La concessione degli aiuti sarà condizionata alla dimostrazione, **entro e non oltre 270 giorni** dalla di invio della PEC di invito all'insediamento, della sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti ed al possesso di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli stessi, come specificato al par. 17.

La predetta concessione sarà effettuata con apposito **provvedimento dirigenziale** che verrà pubblicato nel sito istituzionale del PSR PUGLIA 2014-2020. La pubblicazione nel sito assume valore di comunicazione ai beneficiari sia della concessione degli aiuti che di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.

Qualora l'istruttoria tecnico amministrativa si conclude con esito negativo sarà data comunicazione all'interessato ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., esclusivamente a mezzo PEC.

20. OBBLIGHI CORRELATI ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI NELL'AMBITO DEL PACCHETTO GIOVANI

Il testo del paragrafo 20 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

A seguito della **concessione condizionata** degli aiuti i giovani destinatari del sostegno di cui al Pacchetto Giovani devono rispettare, **pena la revoca di tutti gli aiuti concessi**, i seguenti obblighi:

- presentare al soggetto istruttore che sarà indicato nella PEC di invito all'insediamento, la documentazione probante la **sostenibilità finanziaria** degli investimenti proposti ed il **possesso dei titoli abilitativi** previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli stessi non appena in possesso della stessa e, comunque, entro e non oltre 270 giorni dalla data della precitata PEC;
- presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione degli aiuti apposita dichiarazione, il cui fac simile sarà disponibile sul portale PSR, con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel presente avviso e nel provvedimento di concessione degli aiuti e di accettare le condizioni riportate negli stessi;
- realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento a valere sulla Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4;
- rispettare gli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 8) del paragrafo 18 del presente avviso;
- aderire al regime di qualità alimentare prescelto nell'E.I.P., qualora ammesso al sostegno a valere sulla Sottomisura 3.1;
- fruire della formazione ai sensi della sottomisura 1.1 e della consulenza aziendale ai sensi della Sottomisura 2.1, qualora indicate nell'E.I.P. di cui al Pacchetto Giovani.

21. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP

Il testo del paragrafo 21 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Per ciascuna sottomisura/operazione oggetto di finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OPAGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Nel rispetto dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, le modalità di erogazione degli aiuti sono le seguenti:

Sottomisura 6.1

L'erogazione del premio di primo insediamento sarà effettuata in tre rate:

- 1) la prima rata, pari al 50% dell'importo del premio concesso, sarà erogata a seguito dell'ammissione a finanziamento e della dimostrazione della **sostenibilità finanziaria** degli investimenti ammessi edel **possesso dei titoli abilitativi** previsti dalle norme vigenti per la realizzazione degli stessi;
- 2) la seconda rata, pari al 30% dell'importo del premio concesso, sarà erogata previa rendicontazione di almeno il 50% della spesa ammessa a valere sulla Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4,;
- 3) la terza rata sarà erogata ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel piano aziendale ammesso a finanziamento, previa verifica anche in loco della corretta attuazione dello stesso.

Per corretta attuazione del piano aziendale si intende sia la realizzazione di tutti gli interventi di cui all'Operazione 4.1.B, Sottomisura 6.4 e Sottomisura 3.1, che la fruizione della Sottomisura 1.1 e/o Sottomisura 2.1.

Operazione 4.1.B e Sottomisura 6.4

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.

L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

L'aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale o in conto interesse o in forma mista.

Nel caso di **aiuto in conto capitale** potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- DdP dell'anticipo
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.

DdP dell'anticipo

Nel caso di richiesta di aiuti in conto capitale è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti e deve essere corredata da **garanzia fideiussoria in originale** (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al **100%** dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo

schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.

La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

DdP dell'acconto

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN, presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

La prima DdP dell'acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso.

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli investimenti ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti.

Il progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento dell'aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.

Nel caso di **aiuto in conto interesse** l'aiuto è determinato in relazione al finanziamento erogato da un istituto bancario con riferimento al costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai benefici ai sensi dell'Operazione 4.1.B.

L'importo del finanziamento bancario non potrà essere superiore alla spesa ammessa al netto dell'IVA e la durata del finanziamento (periodo di ammortamento) potrà essere definita liberamente tra le parti contraenti. Indipendentemente dalla durata stabilita nel contratto di finanziamento, l'aiuto in conto interessi sarà calcolato in riferimento a una durata massima del finanziamento di 10 anni e nel caso di contratti di durata inferiore, con riferimento all'effettiva durata. L'aiuto in conto interessi comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento del finanziamento, per una durata massima di 24 mesi.

Per la determinazione del tasso di interesse massimo applicabile per il calcolo del contributo in conto interessi si procederà come di seguito. Per la parte del tasso costituito dall'Interest Rate Swap (IRS) si farà riferimento all'IRS (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte dell'istituto bancario finanziatore, mentre la parte afferente allo spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base), in analogia a quanto stabilito per l'anno 2017 con D.G.R. 2213 del 28/12/2016 in merito ai finanziamenti bancari erogati alle piccole e medie imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti ai sensi del FERS. Per i contratti di mutuo che saranno stipulati dopo il 31/12/2017 sarà preso a riferimento il valore dello spread che sarà fissato dalla Giunta Regionale per gli anni successivi.

Definito come sopra il tasso di interesse massimo applicabile allo specifico finanziamento, il contributo in conto interesse sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso massimo applicabile, determinato con la procedura di cui al precedente capoverso del presente paragrafo, ed il tasso a cui è stato regolato il contratto di mutuo.

Le modalità di erogazione del sostegno in conto interesse saranno indicate nel provvedimento di concessione in considerazione di quanto sarà concordato con l'Organismo Pagatore AGEA. In linea di massima si ritiene erogabile in due tranches, la prima al termine del periodo di preammortamento, con riferimento all'interesse relativo a tale periodo, e la seconda a seguito dell'entrata in ammortamento del mutuo e con riferimento all'interesse attualizzato relativo al periodo di ammortamento del mutuo e, comunque per un periodo massimo di 10 anni.

La seconda erogazione del conto interesse, che rappresenta la domanda di pagamento a saldo dell'aiuto, deve essere richiesta al termine degli interventi ammessi ai benefici.

Qualora il beneficiario dell'aiuto in conto interesse nel corso dell'ammortamento del mutuo rinegozi in diminuzione il tasso di interesse è obbligato a comunicare alla Regione tale variazione al fine di procedere alla rideterminazione del contributo in conto interesse complessivo spettante e al recupero dell'importo erogato in eccesso."

In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in conto interesse non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

Nel caso di **aiuto in forma mista (conto capitale + conto interesse)** l'aiuto in conto interesse sarà determinato in relazione al finanziamento bancario di importo non superiore alla quota privata del costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai benefici ai sensi dell'Operazione 4.1.B, al netto dell'IVA.

Si precisa che per i progetti che prevedono un volume di investimento richiesto, comprese le spese generali, superiore a 150.000,00 euro il finanziamento bancario di riferimento per il calcolo dell'aiuto in conto interesse non potrà essere di importo inferiore al 75% della quota privata del costo totale ammissibile per gli interventi ammessi ai benefici ai sensi dell'Operazione 4.1.B. considerato che tale condizione costituisce condizione per l'accesso gli aiuti.

L'importo della quota privata sul costo totale ammissibile agli aiuti varia in funzione dell'aiuto pubblico complessivo concedibile, nonché della percentuale dello stesso richiesta in conto capitale. In ogni caso la tipologia di aiuto in forma mista non consente una richiesta di aiuto pubblico in conto capitale superiore all'85% e conseguentemente una richiesta di aiuto pubblico in conto interesse inferiore al 15%.

In merito alla durata del finanziamento bancario, alle modalità di calcolo dell'aiuto in conto interesse e di erogazione dello stesso, si fa riferimento a quanto precedentemente definito per l'aiuto in conto interesse.

In ogni caso l'importo complessivo dell'aiuto in forma mista (conto interesse + conto capitale) non potrà mai superare l'importo del contributo concedibile sulla spesa ammessa per gli interventi oggetto di sostegno.

Sottomisura 3.1

È possibile presentare una domanda di acconto all'anno per i primi quattro anni e la domanda di saldo del contributo concesso il quinto ed ultimo anno.

Per tutte le spese ammissibili al sostegno devono essere presentati idonei giustificativi di spesa.

22. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

Il testo del paragrafo 22 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Ai fini dell'ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, è costituito dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso e dai provvedimenti di concessione dei benefici.

In ogni caso, "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente", come stabilito dall'art. 60, comma 2.1, del Reg. (UE) n. 1305/13. Ne deriva che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" rientranti in una delle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale.

L'eleggibilità delle spese relative agli interventi elencati al precedente par. 10.1 decorre dalla data di presentazione della DdS, corrispondente alla data di rilascio della stessa nel portale SIAN, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della domanda (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

In tutti i casi lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all'erogazione di acconto sul contributo concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all'erogazione del saldo, devono essere supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

- fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare.

Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- bonifico;
- assegno circolare emesso con la dicitura "non trasferibile";
- modello F24;
- ricevute bancarie;
- bollettini di c/c postale.

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.

Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi, comprese le spese generali, gli oneri fiscali e previdenziali, devono transitare attraverso un apposito "conto corrente dedicato" intestato alla ditta beneficiaria, pena la non ammissibilità al sostegno delle stesse.

Nel caso di acquisto terreni sarà considerata spesa effettivamente sostenuta quella riportata nell'atto notarile, fatte salve eventuali verifiche di congruità della stessa. La spesa per acquisto terreni ammissibile agli aiuti deve transitare dal conto corrente dedicato, mentre la restante spesa può transitare anche da altro conto corrente, purché intestato alla ditta beneficiaria.

Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS è consentito l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia

intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi con prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura) le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate ammissibili a condizioni che:

- i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico redatto da tecnico abilitato);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome.

23. IMPEGNI DELLA DITTA BENEFICIARIA – ESCLUSIONI E RIDUAZIONI DEI BENEFICI CONCESSI

Il testo del paragrafo 23 dell'Allegato A dell'Avviso è stato sostituito con DAdG n. 127/2017:

Gli impegni a carico del beneficiario sono i seguenti:

- a) diventare agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data di insediamento;
- b) condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti;
- c) non ridurre, nella situazione POST e per i 5 anni successivi, la produzione standard aziendale al di sotto della soglia minima pari a 18.000,00 euro;
- d) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
- e) rispettare la Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
- f) mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al precedente par. 7 per tutta la durata degli impegni;
- g) osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
- h) osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, nonché nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- i) osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili alla operazione/sottomisura del Pacchetto Giovani secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- j) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
- k) mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
- l) dichiarare che, per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS, non ha ottenuto né richiesto contributi ad altri Enti Pubblici;

- m) dichiarare di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell'apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
- n) custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori;
- o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dall'avigente normativa europea.

In seguito all'adozione del provvedimento di concessione degli aiuti e di eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.

Si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell'aiuto o l'esclusione e la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento amministrativo.

24. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché del Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

25. RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - Pec: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

26. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della Sottomisura 6.1 ed all'ufficio che detiene il fascicolo. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme già erogate a valere sulla Sottomisura 6.1, sulla Operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4 e sulla Sottomisura 3.1, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'OP AGEA.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a) l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
- b) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;

- c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
- d) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario, comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;
- e) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte prevalente la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente;
- f) il decesso del beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- g) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

La documentazione probante deve essere inviata dal beneficiario al Responsabile della Sottomisura 6.1 ed all'ufficio che detiene il fascicolo nonché all'OP AGEA entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

28. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell'Avviso, si rimanda a quanto previsto nelle schede della Sottomisura 6.1, Operazione 4.1.B, Sottomisura 6.4 e Sottomisura 3.1 costituenti il Pacchetto Giovani ed alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:

- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).

In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:

Articolo 2, comma 1

“è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno

per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare.

Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

29. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a:

Responsabile della Sottomisura 6.1:

dott.ssa Mariateresa D'Arcangelo

e-mail: m.darcangelo@regione.puglia.it.

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Nicola CAVA

e-mail: n.cava@regione.puglia.it

30. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".